

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Corso Di Laurea in Mediazione Linguistica

Tesi in

Diritto dell'Unione Europea

*La tutela dei prodotti tipici agroalimentari
nell'Unione Europea:*

La melanzana rossa di Rotonda

Relatore:

Rosanna Meoli

Candidata:

Raimondo Sabina

Matr. 98145

---Anno Accademico 2007-2008

*A mia madre e mio padre che mi hanno dato la
possibilità di intraprendere questo cammino, alle mie
sorelle che mi hanno sempre sostenuto,
ai miei nonni che oggi ho reso felici, al mio relatore
che mi ha dedicato il suo tempo e la sua attenzione, a
Vincenzo che mi ha dato forza nei momenti di
debolezza e a Serena che mi è stata vicina nei
momenti in cui ne avvertivo il bisogno.*

*Oggi vi ho dato una piccola gioia, ma se sono
arrivata al traguardo del mio cammino, il merito è
anche vostro.*

Grazie...

Indice

Introduzione.....	5
--------------------------	----------

Abstract.....	8
----------------------	----------

Capitolo I : GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEA

1.1 Il carattere «costituzionale» del Trattato.....	9
1.2 Il carattere «sovranazionale» della Comunità.....	10
1.3 Le competenze di attribuzione.....	11
1.4 L'estensione delle competenze di attribuzione.....	13

Capitolo II: LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

2.1 La nascita della Politica Agricola Comune (PAC).....	14
2.2 La Politica Agricola Comune oggi.....	16
2.3 La Politica di Sviluppo Rurale.....	17
2.4 Il programma di sviluppo rurale 2007 – 2013.....	19
2.5 La libertà di circolazione delle merci e la tutela dei prodotti alimentari...21	
2.6 La sicurezza alimentare.....	25

Capitolo III: LA POTEZIONE GIURIDICA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITA' NELL'UNIONE EUROPEA

3.1 Il marchio agroalimentare: natura e funzione.....	30
3.2 Le certificazioni di qualità.....	31
3.3 Definizione di indicazione d'origine e indicazione di provenienza.....	32
3.4 Il marchio DOP e IGP.....	35
3.5 Le specialità tradizionali garantite (STG).....	36
3.6 La normativa a tutela del marchio.....	37
3.7 Tutela contro abusi e contraffazioni.....	41

3.8 Come un alimento acquisisce un marchio.....	42
---	----

Capitolo IV: LA MELANZANA ROSSA DI ROTONDA: DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

4.1 Denominazione e descrizione del prodotto.....	47
4.2 Delimitazione della zona geografica e prova d'origine.....	48
4.3 Modalità di coltivazione.....	49
4.4 Il legame con l'ambiente.....	50
4.5 La trasformazione del prodotto.....	52
4.6 Il controllo e l'etichettatura.....	53
Conclusioni.....	55
Bibliografia.....	57
Sitografia.....	62

Introduzione

Questo lavoro è stato concepito per dare ai lettori una visione globale sulla tutela dei prodotti tipici agroalimentari nell'Unione Europea. La promozione dei prodotti di qualità rappresenta una carta vincente per il mondo rurale, in quanto garantisce, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorisce la permanenza della popolazione rurale nelle zone caratteristiche e, dall'altro, offre ai consumatori¹ degli standard informativi attestanti la qualità e la sicurezza del processo produttivo.

Il punto di partenza è inevitabilmente la *governance*² dell'Unione Europea e i Trattati istitutivi della Comunità, l'entità sovranazionale che tramite le competenze di attribuzione conferisce diritti e obblighi in capo ai singoli.

Tra le politiche comunitarie si pone alla nostra attenzione, la Politica Agricola Comune (PAC) e la conseguente politica di sviluppo rurale che ci mostrano un quadro più completo per quanto riguarda la libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico europeo. Fin dalle origini, la Politica Agricola Comune ha costituito una delle politiche comunitarie più riuscita, rivelandosi una componente fondamentale del mercato unico. Perché essa mantenga inalterata la sua capacità di risposta alle nuove sfide che si presentano, è necessario che tutti coloro che sono coinvolti ne comprendano appieno le ragioni e le motivazioni che ne sono alla base. In merito alla libera circolazione delle merci dobbiamo prendere in considerazione la tutela dei prodotti di qualità che ci portano a riflettere sul tema della sicurezza alimentare.

L'apertura dei mercati ha prodotto una concorrenza globale che impone alle imprese di misurarsi, oltre che in termini di qualità, secondo nuovi parametri

¹ Attribuire un significato univoco al termine "consumatore" è un'operazione complessa a causa dell'evoluzione storico – culturale del termine, che ha vissuto esperienze parallele in settori tra loro diversi: economico, sociologico, giuridico. Il consumatore è colui che, per finalità non professionali, si procura un bene o fruisce di un servizio per soddisfare uno scopo privato, sia esso personale oppure familiare. Sul punto, G. Fabris, *"Il nuovo consumatore verso il postmoderno"*, Milano 2003; G. Ghidini, *"La definizione del consumatore e la legittimazione ad agire contro le clausole abusive"* in "Atti del Convegno di Milano del 25 – 26 maggio 1993", p. 3; F. Casucci, *"La tutela del consumatore agro-alimentare nell'ordinamento giuridico comunitario"* in "Diritto dell'agricoltura", Rivista quadrimestrale diretta da Felice Casucci, vol. 1, 2004, p. 59.

² Il concetto di *governance* designa le norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello europeo, soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza.

rispetto al passato, come la velocità, l'integrazione tra i sistemi, la virtualità e la comunicazione.

La legislazione europea in materia agricola si intreccia indissolubilmente con quella relativa alla sicurezza alimentare³ e , quindi, con la Politica agricola comune, che presiede nei diversi settori delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM)⁴, nonché alla disciplina di tali esigenze di sicurezza. Si previene nella specie, ad un punto limite posto a protezione del consumatore, che trasfonde dalla competenza concorrente , in cui si applica il principio di sussidiarietà, a quella agricola «esclusiva» della Comunità Europea. La legislazione alimentare si muove sul piano di interessi di segno diverso: ha l'obiettivo di salvaguardare l'interesse dei consumatori, consentendo a questi ultimi di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano, e soprattutto, mira principalmente alla prevenzione delle pratiche fraudolente o ingannevoli, che sono in grado di indurre in errore l'autore della scelta. Tra gli interessi meritevoli di tutela , particolare attenzione dovrebbe riservarsi al diritto della salute e al diritto all'informazione.

Oggetto fondamentale di questo lavoro, che tratta dei prodotti agroalimentari e in particolare dei prodotti tipici, è la normativa a tutela del marchio agroalimentare. Lo scopo è proprio quello di far conoscere a coloro che ne sono interessati, l'importanza di questo segno distintivo e soprattutto di promuovere i prodotti fregiati da questo all'interno della Comunità europea. Nel corso degli ultimi anni si è constatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione la qualità anziché la quantità e che data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite al riguardo, il consumatore

³ La sicurezza degli alimenti, si è arricchita, nel tempo, di connotazioni ulteriori che non afferiscono immediatamente all'idoneità al consumo del prodotto, ma che invadono la sfera delle caratteristiche più strettamente qualitative , fondamentali nel dialogo produttore-consumatore. Gli obiettivi che la legislazione si prefigge sono: protezione della vita e della salute dei cittadini; protezione degli interessi dei consumatori, tenendo conto al contempo della protezione della salute e del benessere degli animali, della salute delle piante e della salvaguardia dell'ambiente; realizzazione della libera circolazione nel mercato interno dei prodotti alimentari per gli uomini e gli animali; presa in considerazione delle norme internazionali esistenti o in fase di elaborazione. Sul punto, F. Capelli, *“La qualità nel sistema agroalimentare: aspetti giuridici”* in *“I prodotti agroalimentari di qualità: organizzazione del sistema delle imprese”*, Bologna, 1996;

⁴ L' OCM rappresenta , insieme ad altri elementi, il nucleo fondamentale della Pac, che consiste nell'organizzazione comune dei mercati agricoli, nel sistema dei prezzi e nei relativi meccanismi finanziari. Sul punto, F. G. Snyder, *“Diritto agrario della Comunità europea”*, Milano, 1990, p. 67; F. Casucci, *“Lezioni di diritto agrario comunitario”*, Napoli, 1999, p. 55.

deve disporre, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscono esattamente l'origine del prodotto. L'obiettivo della Comunità, espletato con l'adozione del regolamento 2081/92 Cee è essenzialmente quello di valorizzare la qualità dei prodotti provenienti da zone geografiche determinate allo scopo di favorire le popolazioni che in tali zone svolgono la loro attività. Da ciò deriva l'esigenza di registrare ufficialmente soltanto le denominazioni legate in modo specifico a tali zone con la conseguenza dell'esclusione dei prodotti che non soddisfino le condizioni fissate nel medesimo regolamento. Rilevante è la differenza tra il logo DOP e IGP. Per quanto riguarda il primo, il nome di una regione, di un luogo, eccezionalmente di un paese, serve a designare un prodotto agricolo o alimentare tramite l'origine da tale regione, luogo o paese, le cui qualità o caratteristiche (comprese trasformazioni ed elaborazioni), siano connaturate all'ambiente. Il secondo, invece, è meno vincolante rispetto alla fattispecie precedente, infatti intende una determinata qualità o caratteristica di un prodotto attribuibile all'origine geografica, la cui produzione e/o trasformazione avvengano in detta area.

Oltre il regolamento 2081/92 Cee, concernente le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette, ci occuperemo anche del regolamento 2082/92 Cee relativo alle attestazioni di specificità. La finalità di quest'ultimo è quella di consentire a un produttore, che voglia immettere sul mercato un prodotto identificato con una denominazione di vendita tradizionale ma generica, di far attestare da un organismo appositamente accreditato che il suo prodotto è conforme agli standard prefissati così da poter utilizzare in modo legittimo il logo che ne certifica la specialità. Dopo aver trattato la normativa a tutela del marchio agroalimentare ci soffermiamo sulla modalità di acquisizione di questo segno distintivo da parte di un prodotto agroalimentare, per poi trattare il caso specifico della Melanzana rossa di Rotonda. Il mio scopo è quello di incentivare la valorizzazione e la promozione di questo prodotto tipico tenendo presente che la sola possibilità di sviluppo per i produttori agroalimentari italiani nel quadro comunitario è quella di puntare in modo deciso sulla qualità dei prodotti legandola alle tradizionali denominazioni riconosciute in tutto il mondo.

Abstract

En la actualidad vivimos en una época de transformación del comercio y de las comunicaciones.

La comunicación comercial es una forma de comunicación que está orientada a la promoción, de modo directo o indirecto, de productos, servicios o de la imagen de una empresa, de una organización o de una persona que están implicado en una actividad comercial, industrial o artesanal.

El comercio de los productos agrícolas, siempre ha desarrollado una función social y cultural de alto nivel, porque es un punto de encuentro y de comunicación entre los productores y los consumidores.

La promoción comercial es un medio fundamental que puede ser empleado en la venta de las mercancías y de los servicios. Las prácticas comerciales están cambiando rápidamente por medio de Internet y de las otras tecnologías que ofrecen la posibilidad de promover los productos a nivel global. Todo esto ha incrementado las relaciones entre los legisladores europeos, los cuales tienen que medirse con la necesidad de tutelar a los consumidores y admitir la libre circulación de las mercancías.

En el curso de los últimos años se ha constatado que los consumidores prefieren ante la cantidad, la calidad del producto, en lo que concierne a la alimentación. Ellos tienen que elegir y por lo tanto es muy importante proporcionarles informaciones que sean claras y sintéticas y que conciernan el origen del producto. Esta labor está orientada a la valorización de los productos típicos agroalimenticios y a la promoción de la venta entre el mercado común europeo. Para alcanzar este objetivo es fundamental conocer la tutela jurisdiccional de la marca de los productos agroalimenticios y de su particular importancia a nivel nacional y comunitario.

La única posibilidad de progreso para los productores agroalimenticios italianos es poner todo el esfuerzo en la calidad de los productos valorizándola a través de las tradicionales denominaciones reconocidas mundialmente.

CAPITOLO PRIMO

GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 1. Il carattere «costituzionale» del Trattato. 2. Il carattere «sovrannazionale della Comunità. 3. Le competenze di attribuzione. 4. segue : l'estensione delle competenze di attribuzione.

1. Il carattere «costituzionale» del Trattato

Il diritto comunitario primario è costituito dai Trattati istitutivi delle Comunità Europee. Il Trattato è un accordo multilaterale che nasce dalla volontà degli Stati di voler istituire una comunità o un'entità sovranazionale. Esso diventa l'atto fondante di ciascuna Comunità e disciplina competenze e procedure di funzionamento delle stesse. Può essere definito come la Carta Costituzionale di una comunità di diritto⁵, anche se la stesura del Trattato non prevede la stessa struttura della Carta Costituzionale. Benché il Trattato disciplina fin nei dettagli alcuni settori di competenza delle comunità e le relative regole di funzionamento, il paragone con una Costituzione sembra idoneo a sottolineare le peculiarità che caratterizzano i Trattati istitutivi rispetto ai normali accordi internazionali⁶. Così dall' Atto Unico Europeo (AUE) del 1986, passando attraverso la fondamentale tappa di Maastricht nel 1992, poi Amsterdam nel 1997 e infine Nizza nel 2000, si è giunti alla realizzazione dell' Unione Economica e Monetaria (UEM) e alla stesura di un unico testo «costituzionale» per il futuro dell'Unione Europea.

In passato, i trattati istitutivi sono stati emendati più volte per adattare, modificare, ovvero incrementare il regime comunitario. Ciascuna revisione ha consentito l'incremento delle attribuzioni comunitarie, lo sviluppo del tasso democratico del

⁵ R. Adam, *Le fonti comunitarie*, in “ *Il diritto privato dell' Unione Europea*”, a cura di Antonio Tizzano, seconda edizione tomo I, 2006, p. 46.

⁶ La comunità ha la capacità di stipulare accordi internazionali, con Stati terzi e con altre organizzazioni internazionali. Il Trattato attribuisce espressamente alla Comunità il potere di stipulare accordi tariffari e commerciali, nel contesto delle competenze relative alla politica commerciale comune; nonché accordi di associazione con uno o più Stati terzi o con organizzazioni internazionali. L'art.281 Ce, comporta la possibilità di intrattenere rapporti contrattuali con i Paesi Terzi nell'insieme dei settori disciplinati dal Trattato.

sistema legislativo della Comunità e il rafforzamento dell'intero sistema giuridico-politico. Per quanto riguarda la procedura di revisione dei trattati⁷, dobbiamo ricordare che si applica non solo per la revisione dei trattati istitutivi delle tre comunità (1° pilastro), ma anche per le disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune (2° pilastro) e per quelle relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (3° pilastro). La procedura di revisione può essere attivata sia dalla Commissione che da uno Stato membro, abilitati a sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui si fonda l'Unione. Consultati il Parlamento⁸, la Banca centrale europea ove si tratti di modifiche istituzionali nel settore monetario e la Commissione⁹, il Presidente del Consiglio, convoca una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, al fine di stabilire di «comune accordo» le modifiche da apportare ai trattati in questione. Le modifiche devono essere ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali. La «piccola revisione¹⁰» è prevista solo per piccoli aggiustamenti e non impone la procedura nazionale di ratifica. La procedura di revisione dei trattati comunitari è arricchita da una dialettica complessa cui partecipano sul piano dell'iniziativa le istituzioni comunitarie, inoltre conferma sul piano formale la normale valenza internazionale dei trattati e del diritto comunitario primario.

2. Il carattere «sovranazionale» della Comunità

La prima Comunità Europea, quella del Carbone e dell'Acciaio (Ceca), istituita a Parigi il 18 aprile 1951, nasce grazie alla volontà politica dei governi di allora e alla necessaria diminuzione della sovranità da parte degli Stati membri nell'ambito carbo-siderurgico. Gli Stati hanno espresso la volontà sovrana di andare al di là di una organizzazione internazionale che attribuisce diritti ed

⁷ Prevista tra le disposizioni finali del Trattato sull'Unione europea all'art.48.

⁸ Esso partecipa alla procedura con un mero parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante.

⁹ Pur godendo di un diritto d'iniziativa, partecipa con una semplice consultazione non vincolante come il Parlamento. È il Consiglio ad avere le maggiori prerogative potendo convocare una Conferenza intergovernativa degli Stati membri che negozierà un accordo nel rispetto delle regole del diritto internazionale, il quale, successivamente sarà ratificato dagli stessi secondo le proprie norme costituzionali.

¹⁰ Prevista dall'art. 95, terzo e quarto comma.

obblighi in capo agli Stati membri¹¹. Nell'ordinamento comunitario gli Stati membri *volontariamente* hanno scelto con l'adesione ai trattati di concedere ampie quote di sovranità, per trasferirle alle istituzioni comunitarie con la convinzione che tale concessione sia necessaria per il buon funzionamento dell'intero sistema¹². Ne è scaturito un sistema profondamente «sovranazionale» che evidenzia da un lato la forza del sistema comunitario, dall'altro la determinazione degli Stati membri di proseguire nel cammino intrapreso¹³.

Il Trattato CECA nell'art. 9 richiama espressamente il carattere «sovranazionale» della Comunità che è rimasto in modo implicito nelle successive comunità del 1957, la Comunità Economica Europea (CEE)¹⁴ e la Comunità Europea per l'energia atomica (Euratom)¹⁵.

3. *Le competenze di attribuzione*

L'Unione Europea è una comunità di diritto fondata su competenze di attribuzione, nel senso che, gli Stati membri riconoscono e rispettano le obbligazioni sovranazionali derivanti dai trattati¹⁶, affidano alle istituzioni comunitarie l'amministrazione di quelle materie che ritengono essere meglio disciplinate a livello sovranazionale e, di conseguenza, accettano la gestione centralizzata di alcune materie da parte delle precedenti istituzioni.

I trattati istitutivi non hanno previsto in modo espresso quale fosse la ripartizione di competenze tra Comunità e Stati membri.

L'art.5 del Trattato CE afferma che la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e dagli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Si evince con chiarezza che la comunità agisce nei limiti delle

¹¹ Si è privilegiato il sostantivo «comunità» ad «organizzazione».

¹² Sul punto, M. Fragola, *Elementi di diritto comunitario*, Milano, 2005, p. 9.

¹³ M. Fragola, *Governance dell'Unione Europea, sovranazionalità e modelli applicabili*, in "Diritto comunitario degli scambi internazionali", 3, 2006, p. 431.

¹⁴ Con il Trattato di Maastricht perde la connotazione "economica" e diventa «Comunità Europea».

¹⁵ Sul punto, M. Fragola, *op. loc. cit.*, p. 436.

¹⁶ Sul punto, G. Tesaro, *Diritto comunitario*, 4° ed., Padova, 2005, p. 97; B. Nascimbene, "La Costituzione Europea e la politica agricola. Profili e prospettive", in Antonio Tizzano, "Il Diritto dell'Unione Europea", vol. 4, 2005, p. 853; G. Strozzi, *Diritto dell'Unione Europea*, Parte istituzionale, Torino, 2001; T. Ballarino, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2001; M. Fragola, *op. loc. cit.*, p. 429.

competenze conferite dai trattati secondo il cosiddetto *principio delle competenze di attribuzione* che si rileva già nell' art.3, in base al quale l'azione della Comunità deve svolgersi «alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente trattato». Lo stesso art. 3 del Trattato CE, stabilisce quando l'azione delle istituzioni è esclusiva e quali, invece, sono le materie concorrenti.

Le istituzioni comunitarie sono competenti ad agire in via esclusiva relativamente alle politiche comuni riguardanti l'agricoltura¹⁷, i trasporti, i rapporti commerciali con i Paesi terzi e con il mercato interno rappresentato dalle cinque libertà fondamentali del mercato comunitario:

- 1) Libertà di circolazione delle merci;
- 2) Libertà di circolazione dei servizi;
- 3) Libertà di circolazione delle persone;
- 4) Libertà di circolazione dei capitali;
- 5) Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Possono, invece, agire in via concorrente quando l'azione comunitaria è complementare a quella degli Stati membri. La necessità dell'azione comunitaria è presunta quando si tratti di competenze esclusive. La Comunità non è tenuta a dimostrare che l'adozione di un determinato atto si configuri come indispensabile per la realizzazione degli obiettivi perseguiti. Inoltre le istituzioni dispongono della pienezza dei loro mezzi di intervento. Nel caso delle competenze concorrenti, la Comunità, alla luce dell'art.5 deve valutare la necessità della sua azione. A tal fine occorrerà tener conto della dimensione e degli effetti dell'intervento da intraprendere e solo quando l'azione comunitaria si profili come la più efficace, la Comunità potrà operare in luogo degli Stati membri.

L'art.5, secondo comma, afferma che: «nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, essere realizzati a livello comunitario».

In correlazione con il principio di sussidiarietà, l'art. 5, terzo comma, richiama il principio di proporzionalità quando afferma che : « l'azione della Comunità non

¹⁷ Ciò significa che dobbiamo includere la Politica Agricola Comune detta comunemente PAC.

va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato». Non vi è dubbio che queste norme hanno lo scopo di contenere l'azione della Comunità entro i limiti e gli obiettivi del Trattato.

4. L'estensione delle competenze di attribuzione

L'art. 308 del Trattato CE prevede una clausola straordinaria di estensione delle competenze comunitarie. Esso afferma: «Quando un'azione delle Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso». Questo articolo, quindi, attribuisce al Consiglio il potere di adottare all'unanimità, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento, le disposizioni del caso, quando un'azione comunitaria, pur non prevista dal Trattato, sia necessaria per raggiungere gli scopi della Comunità.

L'art. 308 è fondamentale in quanto grazie ad esso è stata legittimata l'azione comunitaria per talune materie inizialmente escluse dal novero delle competenze di attribuzione come la politica regionale e dell'ambiente, la politica dei consumatori, la politica energetica e del turismo, tutte entrate a pieno titolo tra le politiche comunitarie¹⁸.

¹⁸ Sul punto, G. Tesauro, *“Diritto comunitario”*, 4° ed., *cit. supra*, nota 16, p. 98; M. Fragola, *“Elementi di diritto comunitario”*, *cit. supra*, nota 12, p. 80.

CAPITOLO SECONDO

LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE NELLE ORDINAMENTO COMUNITARIO

SOMMARIO: 1. La nascita della Politica Agricola Comune (PAC). 2. La Politica Agricola Comune oggi. 3. La Politica di sviluppo rurale. 4. Il programma di sviluppo rurale 2007 - 2013. 5. La libertà di circolazione delle merci e la tutela della qualità dei prodotti alimentari. 6. La sicurezza alimentare.

1. La nascita della Politica Agricola Comune (PAC)

Dal 3 al 12 luglio 1958 viene convocata la Conferenza di Stresa che getta le basi operative riguardanti la Politica Agricola Comune, disciplinata dagli articoli 32 a 38 del Trattato CE¹⁹. L'accordo raggiunto nella Conferenza ha come finalità il raggiungimento dei seguenti obiettivi²⁰:

- a) Incrementare la produttività dell'agricoltura;
- b) Assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori,
- c) Stabilizzare i mercati;
- d) Garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari;
- e) Assicurare ragionevoli prezzi al consumo.

Nell'aprile del 1962 entra in vigore la Pac:

- 1) Grazie alle prime proposte operative di regolazione di prezzi e del mercato agricolo comune per cereali, zucchero, latte, burro, carne, uova, frutta e legumi;

¹⁹ P. De Castro, "Verso una nuova agricoltura europea", introduzione di Franz Fischler, 2004.

²⁰ Enunciati nell'articolo 33 del Trattato CE.

- 2) Attraverso la creazione del Fondo Agricolo Europeo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), destinato a finanziare la politica agricola sia nei suoi aspetti di sostegno ai mercati dei prodotti (sezione garanzia), sia in quelli destinati a incentivare le riforme delle strutture agrarie (sezione orientamento).

Dopo il 1970 la storia della futura Unione Europea e della sua politica agricola è influenzata soprattutto dai problemi di bilancio. I primi interventi correttivi, risalenti agli anni ottanta, hanno portato all'introduzioni di meccanismi sanzionatori volti a disincentivare il surplus nelle produzioni e a favorire il passaggio da una concezione dell'agricoltura comunitaria fondata su criteri qualitativi piuttosto che quantitativi. Su questa scia si è assistito ad una riscoperta delle metodiche produttive tradizionali legate al territorio ed a una maggiore tutela dei prodotti tipici attraverso strumenti quali le denominazioni d'origine e geografiche.

La prima importante riforma normativa della Pac giunge solo qualche anno più tardi, in particolare nel 1992²¹ quando è stato introdotto un regime di premi nei confronti degli agricoltori votati ad una produzione di qualità.

Il cambiamento della Pac si deve soprattutto alla crescente richiesta di liberalizzazione degli scambi commerciali internazionali e di riequilibrare gli assetti economico-politici nel settore agroalimentare, in particolare attraverso un allineamento dei prezzi ed una progressiva riduzione delle politiche di vario modo protezionistiche. Questa esigenza di ammodernamento ha trovato sbocco in una nuova, importante riforma, che prende il nome di "Agenda 2000", presentata dalla Commissione europea nel luglio del 1997 con l'obiettivo di indicare traguardi di tipo economico, sociale ed ambientale coerenti con le disposizioni del Trattato di Amsterdam. Le finalità di Agenda 2000 sono quelle di coniugare temi in apparenza contrastanti fra loro, quali la competitività dell'agricoltura europea e delle aree rurali, la tutela ambientale, la sicurezza alimentare, la qualità alimentare

²¹ Si tratta della Riforma di Ray Mac Sharry che proponeva sostanzialmente una riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli accompagnata dalla riduzione dei pagamenti diretti agli agricoltori e da una limitazione obbligatoria della produzione attraverso la vera e propria non coltivazione del suolo (set-aside). Sul punto, P. De Castro, "Verso una nuova agricoltura europea", introduzione di Franz Fischler, *cit. supra*, nota 19.

e il benessere degli animali. Infine, un'altra tappa fondamentale riguarda l'approvazione della riforma della Pac del 13 ottobre 2003²².

2. *La Politica Agricola Comune oggi*

Le istituzioni comunitarie sono competenti ad agire in via esclusiva relativamente alle politiche comuni, segnatamente l'agricoltura, i trasporti e i rapporti commerciali con i Paesi terzi.²³

Le riforme del 1992, 1999 e del 2003 rappresentano un ennesimo orientamento e un rimodellamento significativo della politica agricola europea. Se da un lato la riforma Mac Sharry viene ricordata per l'introduzione di pagamenti diretti e la riforma di Agenda 2000 per la creazione dello Sviluppo Rurale, la riforma del 2003 sarà ricordata per il disaccoppiamento. Disaccoppiamento significa che gli agricoltori si troveranno finalmente a produrre soltanto sulla base di ciò che il consumatore vuole, piuttosto che in base al livello di sussidio messo a disposizione per un eventuale prodotto²⁴.

Nel quadro della Pac, una sfida del nuovo millennio per l'agricoltura pare quella di riuscire a dosare la giusta attenzione a due fenomeni in costante crescita: l'agricoltura biologica e l'agricoltura transgenica. La diffusione di tipologie di agricoltura alternative a quella convenzionale è espressione evidente dei nuovi obiettivi della Pac, aumentare la compatibilità ambientale della produzione agricola e preservare la biodiversità e la ricchezza naturale. La riduzione della biodiversità negli ultimi anni ha portato alla diffusione e intensificazione delle

²² L'importanza di questa riforma è resa nota nelle dichiarazioni di Franz Fischler, già commissario europeo dell'agricoltura, secondo il quale: «Si tratta di una decisione storica, che segna l'inizio di una nuova era. La nostra politica agricola cambierà profondamente. Oggi l'Europa si è dotata di una politica agricola nuova, moderna ed efficiente. Il grosso dei pagamenti non sarà più legato alla produzione. Si tratta di una politica che contribuirà a stabilizzare i redditi degli agricoltori e permetterà loro di produrre ciò che chiede il consumatore. Dal canto loro i consumatori e i contribuenti beneficeranno di un miglior rapporto qualità/prezzo. La nostra nuova politica è favorevole al commercio. Abbiamo deciso di voltare le spalle al vecchio sistema di sovvenzioni che distorceva gli scambi internazionali e danneggiava i paesi in via di sviluppo». Le dichiarazioni riportate sono estrapolate dal discorso pronunciato da Franz Fischler a conclusione della Conferenza stampa tenutasi il 26 giugno 2003 a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio della riforma della Pac. Sul punto, B. Nascimbene, «*La Costituzione Europea e la politica agricola. Profili e prospettive*», cit. supra, nota 16, p. 853.

²³ Sul punto, G. Tesaurò, *Diritto comunitario*, 4° ed., cit. supra, nota 16, p. 97;

²⁴ Sul punto, P. De Castro, «*Verso una nuova agricoltura europea*», introduzione di Franz Fischler, cit. supra, nota 19.

monocolture²⁵. L'agricoltura biologica, come pure l'agrobiotecnologia, si propongono, invece, di limitare, se non in alcuni casi eliminare, l'uso di fertilizzanti chimici. Sul piano normativo l'Unione europea ha in un primo tempo adottato nel 2001, un Piano d'azione con l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità, fissato per il 2010. In seguito è stato emanato un nuovo programma comunitario, relativo al periodo 2004-2006²⁶, volto a finanziare le misure per favorire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche e a promuovere uno stretto coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione. Oltre la diffusione dell'agricoltura biologica si registra negli ultimi anni una crescita elevatissima del fenomeno delle coltivazioni di organismi geneticamente modificati.

Esistono tre pilastri a sostegno della Pac:

1. Le OCM (Organizzazioni Comuni dei Mercati) che costituiscono lo strumento fondamentale di regolazione dei mercati nella misura in cui disciplinano la produzione e il commercio dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Queste agiscono eliminando gli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti agricoli e mantenendo una barriera doganale comune nei confronti dei paesi terzi;
2. La politica di Sviluppo Rurale;
3. E la politica delle strutture.

3. La Politica di Sviluppo Rurale

La politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea (UE) nasce nella seconda metà degli anni '80 sollecitata dall'Atto Unico (1987) e si caratterizza per un insieme di interventi volti a favore delle aree svantaggiate.

Il Trattato di Maastricht inserisce per la prima volta nell'accordo di più alto livello giuridico (l'atto sovranazionale che istituisce l'Unione europea), la nozione di

²⁵ Secondo un rapporto della FAO, nel corso dell'ultimo secolo sono andate perdute il 75% delle varietà agricole. Questo dato emerge da un documento FAO del 2001 reperibile all'indirizzo <http://www.fao.org/>.

²⁶ Con il regolamento 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94 del 30 aprile 1994.

zone rurali²⁷. Si tratta dell'articolo 158 che fa da premessa all'obiettivo reale cui deve tendere qualsiasi comunità civile, ossia al raggiungimento della "coesione economica e sociale". È chiaro, infatti, come tanto l'instaurazione progressiva del "mercato interno europeo" (MIE), ossia la creazione di uno spazio comune senza frontiere interne, quanto il raggiungimento dell' "unione economica e monetaria (UEM), ossia la realizzazione di un processo di convergenza delle economie europee, troverebbero un vincolo pressoché invalicabile in una Europa a regioni e a zone fortemente squilibrate tra loro²⁸.

La svolta significativa nella politica di sviluppo rurale avviene alla fine degli anni '90. Con il documento strategico "Agenda 2000" lo sviluppo rurale, da solo obiettivo della politica strutturale, diventa anche uno dei pilastri della PAC, il secondo, e da politica esclusivamente rivolta alle aree svantaggiate si trasforma in politica per l'intero territorio, in politica per l'adattamento strutturale delle regioni dell'UE. La pubblicazione del relativo regolamento di attuazione, il regolamento (CE) 1257/99, realizza un duplice obiettivo: riunendo in un unico quadro giuridico tutti gli strumenti usati nell'ambito delle politiche strutturali, esso apporta, anzitutto, una significativa semplificazione del contesto normativo e programmatico. Il Regolamento acquisisce, però, importanza soprattutto dal punto di vista strategico in quanto pone lo sviluppo rurale al centro della PAC finalizzando a tale processo tutti gli strumenti di politica strutturale nell'ipotesi di un progressivo ridimensionamento della componente "mercato" dell'intervento comunitario in agricoltura²⁹.

Nel 1994 nasce l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)³⁰, l'organismo dell'Unione europea che si occupa di monitorare la situazione ambientale europea e di fornire informazioni qualificate ed indipendenti sull'ambiente. L'AEA

²⁷ Art. 158 (ex art. 130 A) nel titolo XVII (ex Titolo XIV) del Trattato CE, nel quale si afferma che la comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

²⁸ A. Hoffmann, "La politica di sviluppo rurale della comunità", 1994, p. 9.

²⁹ I. Leonardi, M. Sassi, "Il modello di sviluppo rurale definito dall' UE dalla teoria dell'attuazione: una sfida ancora aperta", Quaderno di ricerca n. 6, 2004.

³⁰ È stata istituita dal regolamento del Consiglio n° 1210/1990/Ce, del 7 maggio 1990, in GUCE n° L 120 dell' 11 maggio 1990, p. 1 ed emendata dal regolamento del Consiglio n° 933/1999/CE, del 29 aprile 1999, in GUCE n° L 117 del 5 maggio 1999, p. 1. L'Agenzia è diventata operativa nel 1994 ed ha sede a Copenaghen.

rappresenta una fonte di informazione di primaria importanza per tutti coloro che si occupano dello sviluppo, dell'adozione, dell'implementazione e della valutazione delle politiche ambientali. L'obiettivo è di fornire sostegno all'Unione europea ed ai paesi membri nell'adozione di decisioni fondate in materia di miglioramento dell'ambiente come pure di integrare considerazioni di carattere ambientale nelle politiche economiche e progredire verso la sostenibilità. A questo scopo fornisce un'ampia gamma di informazioni e valutazioni sullo stato dell'ambiente e sulle relative tendenze e pressioni nonché sui fattori economici e sociali che ne sono causa. L'Agenzia vaglia le rispettive politiche e la loro efficacia, impegnandosi nell'identificazione delle possibili evoluzioni e dei problemi futuri, formulando scenari ed avvalendosi di diverse tecniche. Una delle fonti principali d'informazioni è la rete europea di informazione ed osservazione ambientale (Eionet).

Essa collabora assiduamente con altre istituzioni europee ed internazionali quali l'Ufficio statistico (Eurostat) ed il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). È governata da un tavolo di amministrazione composto dai rappresentanti dei governi degli stati membri, un rappresentante della Commissione europea e due scienziati designati dal Parlamento europeo; inoltre è assistito da un comitato di scienziati.

Gli stati membri dell'Unione europea sono automaticamente membri dell'agenzia e il consiglio di controllo ha stabilito anche che altri stati possono diventare membri attraverso accordi stretti tra loro e la Comunità Europea. Attualmente l'Agenzia conta 32 Stati membri: i 27 Stati dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Turchia e la Svizzera.

4. Programma di sviluppo rurale 2007-2013

Le principali disposizioni riguardanti la politica di sviluppo rurale dell'UE per il periodo 2007-2013, e le misure che possono essere prese dagli Stati membri e dalle regioni, sono stabilite nel regolamento n. 1698/2005 del Consiglio³¹.

³¹ GUCE n° L 277 del 21 ottobre 2005, p. 1

Il regolamento dispone che la politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 sia incentrata sui tre temi seguenti:

- miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;
- miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
- miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale.

Per contribuire a garantire un approccio equilibrato, gli Stati membri e le regioni sono tenuti a ripartire i loro finanziamenti a favore dello sviluppo rurale tra i tre temi precedenti. Parte dei finanziamenti deve inoltre essere destinata a sostenere progetti basati sull'esperienza acquisita con le "iniziative comunitarie leader". Il cosiddetto "approccio Leader" allo sviluppo rurale consiste nella messa a punto ed attuazione di progetti altamente specifici da parte di partenariati locali al fine di rispondere a particolari problemi locali. Come avveniva già prima del 2007, ogni Stato membro (o regione, nei casi in cui i poteri sono delegati a livello regionale) deve predisporre un programma di sviluppo rurale che specifichi i finanziamenti destinati alle singole misure nel periodo 2007-2013.

Una novità di questo periodo è l'accento posto su una strategia coerente per lo sviluppo rurale nell'intera UE. Per raggiungere questo obiettivo sono previsti piani strategici nazionali che devono essere basati sugli orientamenti strategici comunitari.

Questo approccio dovrebbe permettere di:

- individuare i settori in cui un sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale crea il maggiore valore aggiunto a livello dell'Unione Europea;
- ricollegarsi alle principali priorità dell'Unione (Lisbona, Göteborg);
- garantire la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare quelle relative alla coesione economica e all'ambiente;
- accompagnare l'attuazione della nuova PAC orientata al mercato e la necessaria ristrutturazione che essa comporta sia nei vecchi che nei nuovi Stati membri.

5. *Libertà di circolazione delle merci e la tutela della qualità dei prodotti alimentari*

In riferimento ai principi e alle regole di diritto comunitario sulla circolazione dei prodotti alimentari all'interno del mercato unico europeo, il principio fondamentale (applicabile a tutti i prodotti e non solo a quelli alimentari) è che un prodotto legalmente fabbricato secondo le leggi vigenti in un Paese membro deve poter liberamente circolare in tutti gli altri Paesi membri senza incontrare ostacoli creati dalle leggi vigenti nel Paese di destinazione³². Tale principio, conosciuto come principio del «mutuo riconoscimento» ricavato dall'art. 30 del Trattato Ce, è stato affermato per la prima volta nella celebre sentenza *Cassis de Dijon*³³. L'art. 30 del Trattato stabilisce che restano impregiudicati i divieti o le restrizioni “giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale”, purché i detti divieti e le dette restrizioni non costituiscano “un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio degli Stati membri”³⁴. A queste sei giustificazioni, la Corte di Giustizia ne ha aggiunte altre quattro, catalogate come “esigenze imperative”: si tratta dell'efficacia dei controlli fiscali, della garanzia della lealtà dei negozi commerciali, della tutela dei consumatori e della tutela dell'ambiente. La libera circolazione delle merci garantita dall' art. 23 del Trattato, come ha preteso l'eliminazione delle barriere doganali (art. 25), e di tutte le misure equivalenti (art. 28), pretende anche l'eliminazione delle barriere normative in quanto le denominazioni merceologiche di un prodotto possono costituire una barriera all'importazione³⁵. Per il principio del mutuo riconoscimento, il diritto di accesso al mercato unico è legato alla disciplina del “paese di origine” dell'alimento, nel senso che tale diritto di accesso

³² F. Capelli, “*La tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari di qualità*”, in “Diritto comunitario degli scambi internazionali”, 3, 1998, p. 531.

³³ Sentenza del 20 febbraio 1979, Causa n. 120/78, in *Raccolta*, 1979, p. 649. Sul punto: A. Mattera Ricigliano, “*Il mercato unico europeo*”, Torino, 1990, p. 267.

³⁴ A. Germanò, “*La comunicazione nel mercato alimentare*” in “Corso di diritto agroalimentare”, vol. 3, Torino, 2008, p. 157.

³⁵ A. Germanò, *op. loc. cit.*

dipende dal rispetto dei requisiti posti nel Paese di origine della merce, mentre sono divenuti inoperanti le regole del “paese di destinazione” che prevedano requisiti diversi. Questo principio, però, si è dimostrato di difficile applicazione allorquando i prodotti alimentari presi in considerazione erano dotati di caratteristiche qualitative particolari che li distinguevano da altri prodotti simili e concorrenti.

Per qualità di un prodotto alimentare devono intendersi quelle caratteristiche proprie e qualificanti che lo diversificano da un prodotto analogo. Le caratteristiche possono derivare da cause diverse, quali i sistemi di lavorazione, la materia prima di un particolare zona che riveste le caratteristiche di maggior pregio rispetto a quelle di un'altra zona ecc³⁶. Le norme di qualità vengono, quindi, ad articolarsi in un giudizio di valore (prodotto con particolari caratteristiche, di maggior pregio, selezionato) sottintendendo così un giudizio comparativo tra il prodotto “ottimale” ed il prodotto “corrente” con i minimi requisiti richiesti. Non si tratta dunque di un prodotto speciale, tale cioè da potersi definire come appartenente ad un “genus” diverso, o tale da diversificarne l'uso o la finalità ma piuttosto di una «qualità» migliore dello stesso prodotto. Definire il concetto di “qualità” non è impresa facile e la difficoltà aumenta se tale concetto deve essere associato alle produzioni agroalimentari. In generale, comunque, la definizione data dalle norme ISO sembra ancora quella maggiormente esaustiva: “La qualità è l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze, espresse o implicite, di una potenziale utenza”. Tale definizione implica che per poter decidere quali caratteristiche il prodotto debba possedere bisogna conoscere da un lato le preferenze del consumatore e dall'altro il mercato di destinazione del bene³⁷.

Nella Causa Exportur³⁸, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza devono essere tutelate dagli stati membri

³⁶ G. P. Cesaretti, A. C. Mariani, V. Sodano, “*La tutela della qualità dei prodotti agricoli*” in “Sistema agroalimentare e mercati agricoli”, Bologna, 2004, p.461.

³⁷ C. Di Cerbo, “*Principio di precauzione, Codex Alimentarius e prodotti tipici*” in “Il Diritto dell'Agricoltura”, Rivista quadrimestrale diretta da Felice Casucci, vol. 3, 2006, p. 93.

³⁸ Corte di Giustizia 10 novembre 1992, causa C- 3/91, Exportur, in Raccolta, p. I-5529.

, anche con norme restrittive della libera circolazione delle merci purché tali denominazioni non siano generiche e quindi non più idonee a dare rinomanza ad un prodotto differenziandolo da quelli del medesimo genere in funzione della sua provenienza geografica. Contestualmente, anche le altre istituzioni comunitarie manifestarono un chiaro interesse per la tutela dei prodotti di qualità. Questa tutela è stata realizzata mediante l’emanazione del regolamento Cee n. 2081/92, il cui fine principale consiste nel favorire lo sviluppo delle zone rurali ed agricole, nonché delle popolazioni ivi residenti le quali esercitano attività legate all’agricoltura e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Dal suddetto regolamento appare chiaro che lo strumento mediante il quale la Comunità intende tutelare e soddisfare le esigenze delle popolazioni residenti nelle aree rurali del territorio europeo consiste essenzialmente nella valorizzazione dei prodotti provenienti da queste zone geografiche³⁹.

La Corte ha constatato che l’inserimento nel disciplinare di una DOP e/o di una IGP dell’obbligo di osservare determinate regole tecniche nella preparazione e presentazione del prodotto così tutelato doveva ritenersi conforme alle disposizioni dell’art. 4 del regolamento Cee n. 2081/92. Per esempio, nel caso *Prosciutto di Parma* come nel caso *Grana Padano*, la Corte di giustizia ha sancito che determinate operazioni di lavorazione del prodotto (affettamento, grattugiatura, confezionamento) siano svolte esclusivamente nella sua zona di produzione. Così le disposizioni relative all’obbligo di affettare il prosciutto crudo e grattugiare il formaggio nelle rispettive zone di produzione dovevano ritenersi idonee a tutelare interessi imperativi, consistenti nel consentire ai beneficiari delle DOP di controllare che i prodotti tutelati mantenessero i livelli qualitativi che li avevano resi celebri agli occhi dei consumatori che avevano loro permesso di ottenere la tutela in ambito comunitario.

Nell’ambito delle decisioni relative alla tutela dei prodotti di qualità, ha suscitato particolare interesse la questione relativa alla legittimità con i principi di libera circolazione delle merci delle disposizioni contenute nei disciplinari di alcune denominazioni di origine volte a subordinare l’utilizzo della denominazione a

³⁹ F. Macrì, “Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria”, in, “Il diritto dell’Unione Europea”, vol. 3, 2003, p. 871.

condizione che determinate operazioni tecniche (quali, ad esempio, l'affettamento del prosciutto, la grattugia tura del formaggio, l'imbottigliamento del vino e il confezionamento degli ortaggi), siano compiute e realizzate nell'ambito della zona geografica la cui denominazione fa riferimento⁴⁰.

L'Unione Europea ha istituito un regime comunitario di tutela per le varietà vegetali che si ispira alla Convenzione UPOV⁴¹. Si tratta dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), un'agenzia dell'Unione europea⁴² istituita con il regolamento CE n. 2100/94 del 27 luglio 1994 con sede ad Angers. Prima dell'introduzione di questo regime, attuato dall'ufficio delle varietà vegetali, chi aveva costituito una nuova varietà vegetale e desiderava tutelarla sull'intero territorio dell'Unione europea, doveva presentare una domanda particolare in ciascuno Stato membro dell'Unione. Oggi, invece, per ottenere lo stesso livello di tutela in tutti gli stati membri è sufficiente presentare una sola domanda all'Ufficio delle varietà vegetali. La privativa comunitaria per i ritrovati vegetali non può essere però cumulata con una privativa nazionale o con un brevetto. Qualora la privativa comunitaria venga accordata dopo la concessione di

⁴⁰ F. Macrì, *op. cit. supra*, nota 39, p. 872.

⁴¹ L'UPOV è una organizzazione intergovernativa, con sede a Ginevra, fondata nel 1961 in occasione della Convenzione Internazionale di Parigi per la protezione delle nuove varietà di piante. Entrata in vigore nel 1968, è stata poi oggetto di successive revisioni nel 1972, 1978 e 1991 (quest'ultimo in vigore dal 24/4/1998). Scopo dell'UPOV è quello di promuovere un efficiente sistema di protezione sui ritrovati vegetali ed assicurare che i membri dell'Unione riconoscano i risultati raggiunti dai costitutori vegetali, concedendogli un diritto di proprietà intellettuale. Inoltre assiste i paesi membri nel processo di implementazione nella propria legislazione nazionale. Attualmente (luglio 2003) aderiscono all'UPOV 53 paesi, fra cui anche l'Italia. Per essere idonee alla protezione, le varietà devono rispondere a requisiti di: novità e distinguibilità dalle varietà già esistenti, uniformità e stabilità. Con l'ultima revisione nel 1991 della Convenzione UPOV, è stata introdotta la facoltà, per i paesi aderenti di riconoscere il cosiddetto "privilegio dell'agricoltore", che in precedenza non era previsto nella Convenzione. Anche il regolamento 2100/94 ha riconosciuto questo "privilegio", solo per determinate specie (frumenti, riso, patata, colza, ecc.). Tuttavia, gli agricoltori che si avvalgono del cosiddetto "privilegio", cioè reimpiegano seme aziendale di varietà tutelate, sono comunque tenuti a pagare al costitutore una equa remunerazione, comunque inferiore all'importo di norma richiesto. Da questo obbligo sono esclusi gli agricoltori che non coltivano cereali su una superficie maggiore di quella necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali.

⁴² Le Agenzie dell'Unione europea sono organi indipendenti, specializzati e decentralizzati che hanno lo scopo di fornire consulenza alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri per far fronte a nuovi compiti di carattere giuridico, tecnico e scientifico.

Un'agenzia comunitaria è un organismo di diritto pubblico europeo, distinto dalle istituzioni comunitarie e dotato di personalità giuridica. Svolge compiti specifici, di natura tecnica e scientifica, nell'ambito del primo pilastro dell'Unione europea.

una privativa nazionale o di un brevetto, l'effetto della privativa nazionale o del brevetto è sospeso per la durata della tutela comunitaria.

La procedura di concessione di una privativa implica la realizzazione di un esame tecnico in merito alla distinzione, all'omogeneità e alla stabilità (DHS) della varietà in questione, da parte di stazioni sperimentali specializzate. Per evitare un'inutile ripetizione degli esami, l'UCVV può utilizzare i risultati di esami DHS effettuati in precedenza, da parte dei competenti uffici degli stati membri.

Il compito dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali è quello di amministrare il sistema dei diritti degli orticoltori conosciuto anche come diritti sulle varietà vegetali, forma di proprietà intellettuale relativa ai vegetali. L'UCVV concede la protezione delle proprietà intellettuali per le nuove varietà vegetali, decide in merito alle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali sulla base di un esame formale e di un esame tecnico della varietà candidata. Una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura 25 o 30 anni, a seconda della specie. Le privative sono valide nei 25 Stati membri dell'Unione europea.

L'Ufficio è diretto da un presidente, con l'ausilio di un vicepresidente, entrambi nominati dal Consiglio dell'Unione europea. È strutturato in due unità, l'unità tecnica e l'unità amministrativa e finanziaria.

Il controllo delle attività dell'UCVV è affidato ad un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, più uno della Commissione europea, nonché dai loro supplenti. Le decisioni sui ricorsi interposti contro decisioni dell'UCVV spettano a una commissione di ricorso. Il diritto di appello contro una decisione di detta commissione può essere esercitato dinanzi al Tribunale di primo grado e, successivamente, dinanzi alla Corte di giustizia.

6. La sicurezza alimentare

Il prodotto tipico, caratterizzato dalla specificità e dalla genuinità degli elementi, può diventare il principale strumento di valorizzazione e promozione di un determinato territorio. È necessario innanzitutto porre in essere strategie tese alla sicurezza degli alimenti, e quindi, a discernere fra il concetto di salubrità dei prodotti alimentari e quello di sicurezza dei medesimi poiché il concetto di

sicurezza tende a porre l'accento sul controllo del rischio mentre il primo comprende molti altri aspetti. La sicurezza alimentare è infatti, divenuta una delle problematiche che hanno caratterizzato l'agenda politica dell'Unione Europea, in quanto riveste un ruolo trasversale atto ad integrare i vari ambiti di competenza comunitaria, fra i quali la politica agricola comune quale pilastro dello sviluppo rurale, l'ambiente, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori e il completamento del mercato interno.

La Commissione Europea, nel 1997 ha pubblicato il Libro Verde sulla sicurezza alimentare e nel gennaio del 2000 un Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, che hanno segnato una tappa importante nella legislazione europea in materia. Il libro Bianco adottato nel febbraio 2002, ha fondato la legislazione alimentare su sei principi fondamentali quali⁴³:

- 1) Affermazione del carattere integrato della filiera alimentare;
- 2) Analisi del rischio quale fondamento essenziale della politica di sicurezza alimentare;
- 3) Separazione netta di analisi e gestione dei rischi;
- 4) Impegno della responsabilità degli operatori del settore;
- 5) Determinazione della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della filiera alimentare;
- 6) Diritto dei cittadini ad informazioni chiare e precise.

La Comunità Europea ha inoltre istituito un'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESE), i cui compiti principali sono stati individuati per fornire pareri scientifici indipendenti su questioni attinenti la sicurezza alimentare, per raccogliere e analizzare informazioni sui rischi potenziali ed emergenti e avviare un dialogo permanente con il grande pubblico.

I prodotti di largo consumo permettono di soddisfare le esigenze primarie dell'individuo, misurate in termini di fabbisogni energetici e di elementi nutritivi e offrono attraverso le campagne pubblicitarie, certezze contro frodi e sofisticazioni. In realtà il consumatore accorda la sua fiducia ai "marchi" che

⁴³ C. Di Cerbo, " *Principio di precauzione, Codex Alimentarius e prodotti tipici*" in "Il Diritto dell'Agricoltura", Rivista quadrimestrale diretta da Felice Casucci, *cit. supra*, nota n. 37, vol. 3, 2006, p. 90.

trasmettono sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario. Per questo la desiderabilità arriva a dipendere oltre che dall'apporto nutrizionale, rilevabile dall'etichetta, anche dalla confezione, dalla facilità dell'uso e dalla conservabilità. I prodotti agroalimentari tipici, invece, identificano contesti territoriali specifici e delimitano una componente produttiva del mondo agricolo in cui spesso dominano regole non scritte e norme non codificate ma conosciute ed applicate nel rispetto dei principi, anche etici, ereditati dal loro passato. Ciò in considerazione del fatto che la realizzazione dei prodotti tipici di un determinato territorio si porta dietro un ricco retroterra storico ed un insieme di premesse culturali idonee a sviluppare una coscienza gastronomica alternativa all'alimentazione uniforme⁴⁴.

Il prodotto tipico deve essere considerato una risorsa economica su cui puntare per avviare o consolidare processi di sviluppo. La ricerca scientifica, infatti, attribuisce anche valore nutrizionale ai prodotti ottenuti con procedimenti tradizionali e nel rispetto delle consuetudini ritenute indispensabili per conservare sapori, odori, colori. La promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare per le zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe dall'altro lato, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette⁴⁵.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha il compito⁴⁶ di fornire consulenze scientifiche indipendenti su qualunque argomento abbia un'attinenza diretta o indiretta con la sicurezza alimentare, compresa la salute ed il benessere degli animali nonché la protezione dei vegetali. La consulenza dell'EFSA è inoltre richiesta in materia di alimentazione nell'ambito della legislazione comunitaria.

⁴⁴ E. Bove, "Il ruolo delle produzioni agroalimentari tipiche nei processi di sviluppo locale", in "Il Diritto dell'Agricoltura", Rivista trimestrale diretta da Felice Casucci, vol. 3, 2006, p. 400.

⁴⁵ F. Macrì, "Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria" in Antonio Tizzano, "Il diritto dell'Unione Europea", *cit. supra*, nota 39, p. 871.

⁴⁶ Gli altri compiti dell'EFSA, contenuti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sono la raccolta e l'analisi di dati scientifici, l'individuazione dei rischi emergenti ed il sostegno scientifico alla Commissione, in particolare in caso di una crisi alimentare.

L'Autorità comunica al pubblico in modo aperto e trasparente qualsiasi problematica insorgente nel proprio ambito di competenza.

Le valutazioni del rischio svolte dall'Autorità forniscono ai responsabili della gestione del rischio (vale a dire le istituzioni dell'UE dotate di responsabilità politica come la Commissione europea, il Parlamento europeo ed il Consiglio) una solida base scientifica per definire misure legislative o regolamentari orientate sulle politiche, necessarie a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori nell'ambito della sicurezza alimentare.

L'EFSA è stata istituita dal Parlamento europeo il 28 gennaio 2002⁴⁷. Stabilitasi inizialmente a Bruxelles, nel luglio del 2005 si è ufficialmente insediata nella sede definitiva a Parma.

Gli organi che compongono l'EFSA sono quattro:

- 1) Il consiglio di amministrazione;
- 2) Il direttore esecutivo;
- 3) Il foro consultivo;
- 4) E il comitato scientifico.

Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità assolva alle proprie funzioni in modo efficace ed efficiente. È responsabile della stesura del progetto di bilancio e dei programmi di lavoro dell'EFSA, del monitoraggio della loro esecuzione come pure dell'adozione del regolamento interno. Il consiglio di amministrazione designa inoltre il direttore esecutivo dell'EFSA nonché i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici. È composto da 14 membri provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea, più un quindicesimo in rappresentanza della Commissione.

Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità e risponde direttamente al consiglio di amministrazione. Nell'ambito di un mandato quinquennale rinnovabile, il direttore provvede al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità ed alla gestione di tutte le questioni relative al personale.

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che definisce i requisiti in ambito di sicurezza alimentare.

Il direttore esecutivo è assistito da un foro consultivo composto dai rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità.

Il comitato scientifico è supportato da nove gruppi di esperti scientifici incaricati di fornire opinioni su tematiche specifiche su richiesta della Commissione. Mentre il comitato è responsabile di fornire consulenza su questioni plurisettoriali, i nove gruppi si occupano di questioni specifiche legate a: additivi alimentari, salute e benessere animale, pericoli biologici, contaminanti, additivi e prodotti usati nei mangimi, organismi geneticamente modificati, prodotti dietetici, alimentazione e allergie, salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui. Il comitato scientifico ed i gruppi di esperti vengono rinnovati ogni tre anni. Attualmente ne fanno parte 191 scienziati.

La funzione principale dell'EFSA è la valutazione indipendente e la comunicazione dei rischi legati alla catena alimentare. In termini di valutazione, il comitato e i gruppi scientifici forniscono alla Commissione, al Parlamento e agli Stati Membri, opinioni e linee guida su tematiche specifiche e sulla legislazione comunitaria in materia di alimentazione. In termini di comunicazione, l'EFSA è responsabile della adeguata informazione dei consumatori riguardo i rischi alimentari e la loro prevenzione, attraverso pubblicazioni scientifiche e comunicati stampa.

CAPITOLO TERZO

LA PROTEZIONE GIURIDICA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 1. Il marchio agroalimentare: natura e funzione. 2. Le certificazioni di qualità. 3. Definizione di denominazione d'origine e di indicazione di provenienza. 4. Il marchio DOP ed IGP. 5. Le specialità tradizionali garantite (STG). 6. La normativa a tutela del marchio. 7. segue: Tutela contro abusi e contraffazioni. 8. Come un alimento acquisisce un marchio.

1. Il marchio agroalimentare: natura e funzioni del marchio

Nel mercato odierno la comunicazione avviene mediante simboli e segni. In questo contesto lo strumento principe della comunicazione è il “marchio”, che contraddistingue i prodotti o servizi favorendone la relativa differenziazione e dunque facilitando le scelte dei consumatori. Esso è un segno distintivo del prodotto cui l'imprenditore si avvale per segnalare al consumatore la propria presenza sul mercato. Il marchio in esame, definito collettivo, costituisce una tipologia distinta dal marchio individuale, infatti, non svolge la funzione di identificazione del prodotto di un'impresa come il marchio individuale, bensì individua prodotti di più imprenditori aventi caratteristiche e qualità particolari. È evidente che la sua funzione è quella di esprimere un preciso messaggio indicando origine, natura e qualità dei prodotti, informando il consumatore delle caratteristiche del prodotto ed esercitando una funzione selettiva perché spinge i produttori ad uno sforzo nel miglioramento della produzione che trova immediata remunerazione nella sua capacità attrattiva⁴⁸. Il marchio, quindi, può essere definito un collettore di clientela grazie alla sua funzione di garanzia di qualità che offre vantaggi ai produttori in quanto gli evita che i suoi prodotti si possano confondere con altri e i consumatori perché gli è guida nell'individuazione della

⁴⁸R. Basile, “*Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*”, diretto da Luigi Costato, terza ed., p. 731.

merce, essendo, per quest'ultimo, strumento di scelta fra i vari prodotti dei differenti produttori⁴⁹.

2. *Le certificazioni di qualità*

Una certificazione di qualità è un riconoscimento da parte di organismi terzi, che un certo prodotto è conforme ad una predeterminata disciplina di produzione e a determinati standard qualitativi. Uno degli obiettivi più importanti della nascita delle certificazioni di qualità è quello di garantire il consumatore che l'alimento che sta acquistando è stato prodotto secondo standard qualitativi di un certo tipo. Con la certificazione è possibile apporre un marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti.

I prodotti certificati (con qualunque certificazione) devono rispettare gli stessi standard di tutti gli altri prodotti alimentari immessi sul mercato. Acquistare un prodotto certificato significa acquistare un prodotto la cui qualità e le cui caratteristiche specifiche sono garantite da un insieme di regole e controlli. Il disciplinare di produzione⁵⁰, che consiste nella descrizione completa delle pratiche adottate per ottenimento della certificazione di un determinato prodotto, definisce le regole a cui i produttori devono attenersi. Gli obiettivi principali delle certificazioni di qualità sono:

- a) garantire al consumatore che l'alimento che sta acquistando è stato prodotto secondo standard qualitativi di un certo tipo;
- b) incoraggiare le diverse produzioni agricole;
- c) proteggere i nomi dei prodotti contro gli abusi.

⁴⁹ A. Germanò, *“La comunicazione nel mercato alimentare”* in *“Corso di diritto agroalimentare”*, cit. supra, nota 34, p. 157.

⁵⁰ L'art. 4 del Regolamento Cee 2081/92 contiene le disposizioni relative al disciplinare, che costituisce il complesso normativo, predisposto dalle organizzazioni richiedenti e approvato all'atto della registrazione, contenente le prescrizioni per la produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto. Esso deve inoltre evidenziare: la zona geografica; gli elementi che comprovino che il prodotto è originario della zona; gli elementi che attestano che il legame con la zona, più o meno stretto a seconda che si tratti di Dop o Igp; le norme sull'etichettatura ed eventuali norme da rispettare. Sul punto, G.P. Cesaretti, A.C. Mariani, V. Sodano, *“La tutela della qualità dei prodotti agricoli”* in *“Sistema agroalimentare e mercati agricoli”*, cit. supra, nota 36, Il Mulino, Bologna, 2004, p.469; F. Macrì, *“Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria”* in Antonio Tizzano, *“Il diritto dell'Unione Europea”*, cit. supra, nota 39, p. 878.

La maggior parte dei prodotti certificati hanno qualità organolettiche superiori alla media poiché il cosiddetto "forte legame con il territorio" significa in sostanza che quel prodotto ha trovato in quella particolare zona le caratteristiche climatiche e culturali ideali per svilupparsi e di conseguenza è naturale che sia migliore della maggior parte dei prodotti analoghi provenienti da altre zone. Inoltre il disciplinare di produzione e i controlli maggiori ci garantiscono un prodotto più "standardizzato", un vantaggio che di solito ci può garantire solo l'industria alimentare.

3. Definizione di denominazione d'origine e di indicazione di provenienza

La riforma della PAC, come è noto, si prefigge un miglioramento dell'equilibrio dei mercati agricoli, garantendo nel contempo il reddito degli agricoltori e la protezione dell'ambiente, si è data come obiettivo principale anche il passaggio da una politica della quantità ad una politica della qualità. Un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo qualitativo rivestono la tutela delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine da un lato, e delle attestazioni di specificità, dall'altro.

Spesso la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla protezione accordata ad alcune particolari ipotesi di denominazione commerciale di prodotti alimentari, quali le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza⁵¹. Riguardo alle prime, si è affermato che la loro funzione specifica va identificata nell'esigenza di garantire che il prodotto cui ineriscono provenga da una zona geografica determinata e presenti alcune caratteristiche peculiari⁵²; riguardo alle seconde, la Corte, ha stabilito che la protezione delle denominazioni geografiche deve intendersi estesa alle denominazioni, comunemente definite indicazioni di provenienza, utilizzate per prodotti di cui non può essere dimostrato che debbono un particolare sapore al luogo di origine ovvero che siano fabbricati secondo prescrizioni fissate dalla pubblica autorità, ma che, nondimeno possono godere di

⁵¹ Sul punto G. Tesauro, *Diritto comunitario*, 4° ed., cit. supra, nota 16, p. 448.

⁵² sentenza 9 giugno 1992, C- 47/90, *Delhaize*, Racc. 1992, p. I – 3669.

una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nel luogo che esse designano, un mezzo essenziale per acquisire clientela⁵³.

Le denominazioni di origine sono segno di qualificazione dei prodotti in senso geografico, tutelato da una specifica legislazione e quindi sottoposte non solo ad un controllo ma altresì ad una serie di vincoli e adempimenti demandati ad organi dello Stato, con poteri sanzionatori di carattere pubblicistico⁵⁴. Per esse il riferimento alle località di produzione riveste la funzione di coefficiente indispensabile cui si ricollegano particolari caratteristiche di pregio del prodotto. La causa efficiente è rappresentata solitamente da un insieme di fattori naturali e umani riconducibili alle materie prime e/o ai metodi di lavorazione. L'uso del segno e la conseguente legittimazione degli operatori sono ovviamente condizionati al rispetto di regole disciplinari, consistenti nel rispetto anche di usi tradizionali, leali e costanti, tipici delle zone di produzione⁵⁵.

Le indicazioni di provenienza consistono in nomi geografici impiegati allo scopo di contraddistinguere prodotti le cui caratteristiche sono legate al fattore geografico o a particolari condizioni di produzione, con determinate caratteristiche. Non si rinviene comunemente per queste la caratteristica di pregio da ricollegarsi a fattori naturali o umani, che non assumono quindi la veste di causa efficiente. In altri termini, quindi, il nome geografico è in tal caso indicazione descrittiva del prodotto, utilizzabile liberamente, non essendo, non essendo soggetto né a forme di autocontrollo né di tutele pubblica⁵⁶.

L'Unione Europea per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari ha creato i seguenti marchi:

 DOP - Denominazione di Origine Protetta (*PDO - Protected Designation of Origin*), identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione,

⁵³ Exportur, causa C- 3/91, sentenza 10 novembre 1992, Racc. p. I - 5529.

⁵⁴ J.L. Babier, "Evolution de la politique française en faveur des produits agro-alimentaires de qualité", in «Revue de droit rural», p. 332.

⁵⁵ G. P. Cesaretti, A. C. Mariani, V. Sodano, "La tutela della qualità dei prodotti agricoli" in "Sistema agroalimentare e mercati agricoli", cit. supra, nota 36, p.465.

⁵⁶ G. Florida, "I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare" in «Rivista di diritto industriale», I, 1990, p. 11.

trasformazione ed elaborazione avvengono in un'area geografica determinata.

- ✚ IGP - Indicazione Geografica Protetta (*PGI - Protected Geographical Indication*), identifica la denominazione di un prodotto di cui almeno uno degli stadi della produzione, trasformazione o elaborazione avviene in un'area geografica determinata.
- ✚ STG - Specialità Tradizionale Garantita (*TSG - Traditional Speciality Guaranteed*), ha il compito di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale, ma non fa riferimento ad un'origine.

DOP⁵⁷



IGP

STG

⁵⁷ Il marchio con cui vengono contrassegnati i prodotti a Denominazione di origine protetta diventa giallorosso, distinguendosi così da quello gialloblu dell'Igp (Indicazione geografica protetta). Il cambiamento attua così il regolamento n. 628/2008 dell'Unione Europea, come ricorda l'associazione per l'agriturismo promossa da Confagricoltura, Agriturist. Il vecchio marchio Dop potrà essere esibito fino al primo maggio 2010, consentendo di esaurire le confezioni già contrassegnate presenti sul mercato. Corriere della sera dell'8 agosto 2008.

4. Il marchio DOP e IGP

La Dop nasce insieme alla IGP nel 1992 grazie al Regolamento CEE 2081/92 della Comunità Europea, ed è valida solamente per i prodotti agroalimentari. È il marchio che impone le norme più stringenti in assoluto, e quindi è quello che garantisce più di tutte il consumatore. Per poter ricevere l'appellativo devono sussistere due condizioni irrinunciabili, specificate dall'articolo 2 di tale regolamento:

- 1) Le particolari qualità e caratteristiche del prodotto devono essere dovute, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico del luogo d'origine.
- 2) La produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino al prodotto finito devono essere effettuate nella regione delimitata di cui il prodotto porta il nome.

Sia la denominazione di origine protetta, sia l'indicazione di provenienza geografica soddisfano l'esigenza, particolarmente avvertita dai consumatori di segnalare la provenienza geografica di un certo prodotto alimentare e, quindi, di individuare il luogo di origine e di produzione⁵⁸.

La certificazione Igp prevede norme molto meno stringenti rispetto alla Dop. Più in particolare la denominazione di origine protetta indica una zona in cui i fattori umani e naturali giocano un ruolo decisivo essenziale nella determinazione delle qualità del prodotto, laddove l'indicazione di provenienza individua il luogo geografico i cui fattori umani e naturali imprimono al prodotto una qualità particolare di cui sono privi prodotti appartenenti allo stesso genere ma provenienti da zone differenti⁵⁹. Lo stesso legame che viene ad instaurarsi tra la zona geografica di produzione e le caratteristiche qualitative del prodotto implica, pertanto, che l'utilizzo della medesima denominazione di questo prodotto per contrassegnare altri prodotti appartenenti al suo medesimo genere, ma provenienti da differenti zone, potrebbe ingenerare confusione nella mente dei consumatori⁶⁰.

⁵⁸ F. Macrì, *“Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria”*, *“Il diritto dell'Unione Europea”*, cit. supra, nota 39, p. 869.

⁵⁹ V. A. Nervi, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *“Rivista di diritto commerciale”*, II, 1996, p.962.

⁶⁰ Sulla funzione della Dop e Igp: V. A. Nervi, *op. loc. cit.*, p. 961; L. Sordelli, *“L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato”*, in *“Rivista di diritto industriale”* 1994, p.483; G. Florida, *“I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore”*

Per potersi fregiare di questo titolo un prodotto deve avere le seguenti caratteristiche⁶¹:

- 1) essere designati dal nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese;
- 2) essere originari di quella regione e/o luogo;
- 3) essere nella condizione che le qualità o le caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico;
- 4) far sì che la produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nella zona geografica delimitata.

Mentre la Dop deve avere un forte legame con il territorio, la IGP ne impone uno più blando: è sufficiente che una determinata qualità sia attribuibile all'origine geografica.

Per ottenere la certificazione è sufficiente che il prodotto venga trasformato o elaborato nell'area interessata. Quindi la certificazione da sola non basta per garantire l'origine delle materie prime, ma occorre conoscere le caratteristiche del singolo prodotto certificato.

5. *Le specialità tradizionali garantite (STG)*

Questa certificazione nasce con l'obiettivo di tutelare e definire alcune produzioni non legate al territorio, introducendo così il concetto di "specificità" di un prodotto alimentare. La specificità delle produzioni viene conseguentemente ad essere legata alla ricetta o a particolari metodiche di produzione, e non alla zona di origine anche se viene sempre richiesto un requisito di tradizionalità. Questo requisito di tradizionalità è l'unico elemento distintivo sostanziale rispetto alla certificazione di prodotto discendente da norme di unificazione volontarie. Una volta approvato il disciplinare di produzione chiunque, indipendentemente dalla propria localizzazione nella Unione Europea, aderisca a questo può fregiarsi dell'attestazione di specificità. Attualmente il formaggio a pasta filata Mozzarella

alimentare" in «Rivista di diritto industriale», *cit. supra*, nota 56, p. 5; P. Iannantuonio, "La proprietà industriale", in A. Tizzano, "Il diritto privato dell' Unione Europea", II, Torino, 2000, p. 1140.

⁶¹ F. Macrì, "Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria" in Antonio Tizzano, "Il diritto dell' Unione Europea", *cit. supra*, nota 39, p. 870.

è stato registrato come STG. Il consumatore dovrà quindi abituarsi a distinguere tra il prodotto DOP "Mozzarella di Bufala Campana" e il prodotto "mozzarella STG" che potrà essere ottenuto in Francia, in Germania ed in qualunque paese UE. La conseguenza di ciò è che altri produttori europei sono legittimati ad appropriarsi di denominazioni tipiche italiane, facendo concorrenza agli stessi produttori italiani e provocando l'affievolirsi degli stretti legami che da sempre uniscono le denominazioni ai nostri prodotti tradizionali.



6. *La normativa a tutela del marchio*

Per anni le certificazioni di qualità hanno riguardato esclusivamente i vini (la DOC - Denominazione di Origine Controllata risale al 1963), ed erano riconosciute solo a livello nazionale. Con la nascita dell'Unione Europea la validità delle certificazioni dei prodotti vitivinicoli si è estesa a livello comunitario, e con il Regolamento Cee 2081/92⁶² relativo alla protezione delle IGT e delle denominazioni d'origine, sono nate anche quelle per i prodotti agroalimentari. L'obiettivo del Regolamento Cee 2081/92 era quello di tutelare produzioni tradizionali legate al territorio riservando loro l'uso esclusivo della

⁶² Del 14 luglio del 1992.

denominazione nonché di un marchio attestante la loro origine. Questo si è reso necessario per garantire i prodotti che hanno acquistato notorietà fuori dalla zona di origine e hanno trovato nel mercato europeo la concorrenza di prodotti che li imitano utilizzando lo stesso nome. Tale concorrenza sleale vanifica gli sforzi dei produttori per ottenere un prodotto speciale e contemporaneamente disorienta il consumatore che non ha mezzi per distinguere il prodotto autentico da quello imitato, che è un prodotto simile ma non autentico.

Il regolamento intende espressamente favorire lo sviluppo delle zone rurali e delle popolazioni che vivono in tali zone esercitando attività legate all'agricoltura e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Esso agevola il raggiungimento di tali obiettivi stimolando specifiche produzioni in zone determinate e geograficamente delimitate, proprio allo scopo di favorire le zone rurali nelle quali si esercitano le attività tradizionali volte a produrre i prodotti di qualità che saranno tutelati in via esclusiva mediante le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette⁶³.

Nello specifico, la Comunità Europea si proponeva di raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato;
- garantire condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture;
- promuovere i prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche per garantire il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorire la permanenza della popolazione rurale, specie nelle zone disagiate;
- seguire le esigenze dei consumatori che tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità il che comporta una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata;
- data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite al riguardo il consumatore deve disporre, per operare una

⁶³ F. Capelli, *“La tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari di qualità”*, in *“Diritto comunitario degli scambi internazionali”*, cit. *supra*, nota 32, p. 535.

scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto.

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche vengono così ad essere tutelate nell'ambito dell'intero territorio comunitario mediante un apposito procedimento amministrativo, analiticamente disciplinato dal regolamento 2081/92, volto a registrare come Dop e Igp, tutti quei prodotti agricoli che abbiano determinate caratteristiche⁶⁴.

Nell'ambito della Riforma della Politica Agricola Comune, il Consiglio della Comunità Europea ha ritenuto di dover favorire una diversificazione della produzione agricola attraverso la promozione di prodotti specifici. In Italia, si è sempre ritenuto che tale soluzione potesse rappresentare un valido mezzo per sostenere i redditi dei produttori agricoli, soprattutto nelle zone svantaggiate o di montagna⁶⁵. In Francia, invece, risale al 5 agosto 1960 la prima legge istitutiva del *label agricole*. Il label viene definito come marchio collettivo attestante che un prodotto agricolo o alimentare possiede un insieme di caratteristiche specifiche, preventivamente determinate e tali da conferirgli un livello qualitativo superiore a quello dei prodotti analoghi. Il label può consistere in un logo, in una denominazione o qualsiasi altro segno ed è gestito da associazioni aventi natura privata o da enti pubblici. Dopo l'omologazione per decreto ministeriale, è registrato come marchio collettivo⁶⁶.

L'art. 2 del regolamento 2082/92, relativo alle attestazioni di specificità del prodotto, afferma che la specificità è quell'elemento o insieme di elementi che distinguono il prodotto da altri analoghi, appartenenti alla stessa categoria. Dall'art. 4 si evidenzia il principio fondamentale costituito dal rispetto delle regole tradizionali o dall'utilizzazione delle materie prime, dalla composizione, dai metodi di produzione e trasformazione. Non è ammessa la registrazione qualora la specificità consista solo nella provenienza geografica e tale origine sia tutelata in base al regolamento Cee 2081/92. Per quanto concerne le caratteristiche

⁶⁴ F. Macrì, "Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria" in Antonio Tizzano, "Il diritto dell'Unione Europea", *op. cit. supra*, nota 39, p. 871.

⁶⁵ G. P. Cesaretti, A. C. Mariani, V. Sodano, "La tutela della qualità dei prodotti agricoli" in "Sistema agroalimentare e mercati agricoli", *cit. supra*, nota 36, p.473.

⁶⁶ J.L. Babier, "Evolution de la politique française en faveur des produits agro-alimentaires de qualité", in «Revue de droit rural», *cit. supra*, nota n. 54 in «Reveu de droit rural» 1991.

del nome di cui si richiede il riconoscimento (art. 5), si richiede che sia di per sé specifico o che esprima la specificità del prodotto. Non può essere utilizzato un nome generico o già utilizzato in modo generico da una regolamentazione comunitaria o che sia abusivo nel senso di non veritiero.

Includiamo di seguito una lista di prodotti interessati dai regolamenti CEE n. 2081/92 e CEE n. 2082/92:

- Carni fresche;
- Preparazioni di carni (scaldate, salate, affumicate ecc.);
- Formaggi;
- Altri prodotti di origine animale (uova, miele, lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro ecc.);
- Grassi (burro, margarina, oli ecc.);
- Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati;
- Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti a base di...;
- Birre;
- Bevande a base di estratti di piante;
- Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria;
- Altri prodotti agricoli⁶⁷.

Prodotti interessati soltanto dal regolamento CEE n. 2081/92:

- Acque minerali naturali e acque di sorgente (valevole fino al 2013);
- Gomme e resine naturali;
- Oli essenziali;
- Fieno;
- Sughero;
- Cocciniglia (prodotto greggio d'origine animale).

Prodotti interessati soltanto dal regolamento CEE n. 2082/92:

- Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao;
- Paste alimentari, anche cotte o farcite;
- Piatti composti;

⁶⁷ Regolamento Cee n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

- Salse per condimento preparate;
- Minestre o brodi;
- Gelati e sorbetti⁶⁸.

Entrambi i regolamenti, il 2081/92 e il 2082/92, intendono espressamente favorire lo sviluppo delle zone rurali e delle popolazioni che vivono in tali zone esercitando attività legate all'agricoltura e alla trasformazione dei prodotti agricoli. La differenza sta nel fatto che il primo agevola il raggiungimento di tali obiettivi specifiche produzioni in zone determinate e geograficamente delimitate, mentre il secondo non consente di comprendere chiaramente in che modo gli obiettivi perseguiti vengono realizzati. Si ha l'impressione che la Comunità, più che favorire le attestazioni di specificità di determinati prodotti, si limiti ad attestare la specificità delle denominazioni di vendita. In sostanza si accetta la fissazione di parametri standard minimi ai quali i produttori debbono conformarsi per poter utilizzare la denominazione di vendita considerata specifica. Una volta rispettati tali parametri minimi, qualunque produttore, in qualunque Paese della Comunità, sarà utilizzato ad impiegare la denominazione di vendita considerata specifica⁶⁹.

7. Tutela contro abusi e contraffazioni

Gli stati membri hanno il compito di adottare un sistema sanzionatorio atto a garantire la tutela dei marchi Dop e Igp nei termini previsti dall'art. 13 del Regolamento Cee 2081/92. In particolare sono vietate:

- Le utilizzazioni abusive delle denominazioni registrate per prodotti comparabili, nella misura in cui tale comportamento consenta di sfruttare indebitamente la maggiore notorietà dei prodotti tutelati;
- L'usurpazione, evocazione o imitazione anche attraverso la traduzione della denominazione.

L'art. 14, inoltre vieta la registrazione di marchi che richiamino le Dop o Igp, qualora la relativa domanda fosse presentata dopo la pubblicazione sulla Gazzetta

⁶⁸Regolamento Cee n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

⁶⁹ Sul punto, F. Capelli, "La tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari di qualità", in "Diritto comunitario degli scambi internazionali", *cit. supra*, nota 32, p. 537.

Ufficiale delle Comunità Europee della domanda di registrazione di una Dop o Igp ai sensi dell' art. 6, par. 2 del regolamento 2081/92. Per converso, non può ottenersi la registrazione di una Dop o Igp qualora essa sia confondibile con un marchio registrato o comique usato, tenuto conto in quest'ultimo caso della notorietà dello stesso⁷⁰.

Il conflitto marchi – denominazioni è senz'altro possibile, anche se in linea di principio, i due segni sono destinati a completarsi, per permettere al consumatore di conoscere in modo più approfondito il prodotto che gli viene proposto⁷¹. Tuttavia in certi casi è ipotizzabile che di fatto un marchio si identifichi con la denominazione. Ed è per tale motivo appunto che il regolamento 2081/92 ha previsto, all' art. 5, la possibilità che la richiesta di registrazione sia avanzata anche da una sola persona, fisica o giuridica, invece che da un'associazione.

Molti marchi d'impresa poi, contenendo riferimenti a luoghi geografici, possono ingenerare nel consumatore l'affidamento che si tratti di denominazioni di origine, utilizzate sottomettendosi all'osservanza di disciplinari rigorosi. A tale proposito, la direttiva Cee 89/104 del dicembre 1988 vieta la registrazione di un marchio costituito esclusivamente da indicazioni che designano la provenienza geografica. Il regolamento Cee 2082/92, relativo alle attestazioni di specificità, all'art. 18 prevede che gli stati membri adottino tutte le misure opportune per impedire che si immettano sul mercato prodotti utilizzando denominazioni di vendita che ingenerino confusione. Le disposizioni relative alla tutela contro abusi e contraffazioni (art. 17), non sono analitiche come quelle previste all'art. 13 del regolamento 2081.

8. *Come un alimento acquisisce un marchio*

La registrazione di una Dop o una Igp può essere richiesta solo da un'associazione di produttori e/o di trasformatori che producono e ottengono il prodotto interessato. Dell'associazione, che può avere qualunque veste giuridica (associazione, società, consorzio, cooperativa), possono far parte anche altre parti

⁷⁰ G. P. Cesaretti, A. C. Mariani, V. Sodano, "La tutela della qualità dei prodotti agricoli" in "Sistema agroalimentare e mercati agricoli", *cit. supra*, nota 36, p. 471.

⁷¹ G. Di Giandomenico, "Nome geografico e marchio d'impresa" in «Rivista di diritto commerciale», I, p. 360.

interessate⁷². La domanda deve essere quindi presentata in bollo al **Mipaf**, (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) che entro 30 giorni accerta l'idoneità del soggetto richiedente e controlla che il materiale pervenuto sia esaustivo e completo. A questo punto il Mipaf concorda una riunione con l'associazione richiedente, la Regione e la Camera di Commercio per verificare la rispondenza del disciplinare proposto agli usi locali e costanti previsti dal Reg. CE 2081/92 e dal Reg. CE 2082/92. Durante questa riunione, se la verifica ha esito positivo, viene preparata la domanda di registrazione corredata della necessaria documentazione, da inviare alla Commissione Europea. La Commissione Europea procede allora ad un esame formale della richiesta e, nel caso in cui le sue conclusioni siano positive, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee gli elementi essenziali della domanda. La pubblicazione vale quale notifica della domanda per gli interessati all'accettazione o al rifiuto della stessa. Entro sei mesi dalla data di tale pubblicazione, e qualora non fossero state presentate opposizioni, la denominazione o la indicazione viene iscritta in un registro e l'iscrizione viene notificata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda le specialità tradizionali è prevista l'istituzione di un albo comunitario in cui sono iscritti i nomi dei prodotti la cui specificità è stata riconosciuta a livello comunitario in base al regolamento Cee 2082/92.

La domanda di registrazione deve essere accompagnata dal disciplinare di produzione costituito dal nome prescelto, dalla descrizione del metodo di produzione, delle caratteristiche della materia prima utilizzata nonché dal metodo di trasformazione, da cui si evincono le caratteristiche di specificità⁷³. Il regolamento 2082 prevede che la domanda di registrazione possa essere avanzata, a differenza che per le Dop, solo da un'organizzazione, non da singole persone, fisiche o giuridiche. Gli articoli 8 e 9 riguardano la possibilità di opposizione alla registrazione da parte di contro interessati o dagli stessi stati membri, mentre l'art. 10 riguarda la cancellazione delle registrazioni. Per le attestazioni di specificità è espressamente prevista (art. 8) la possibilità di un'opposizione diretta da parte

⁷² Sul punto, G. P. Cesaretti, A. C. Mariani, V. Sodano, *op. cit. supra*, nota 36 p. 470.

⁷³ Sul punto, G. P. Cesaretti, A. C. Mariani, V. Sodano, *op. loc. cit.*, p.476.

degli stati membri, oltre che dai privati interessati. Dopo l'approvazione dei Reg. n. 2081/92 e n. 2082/92 riguardanti il riconoscimento comunitario per le produzioni tutelate, il legislatore italiano è intervenuto in materia di vigilanza, affidando a delle strutture di controllo il compito di garantire che i prodotti certificati rispondano ai requisiti del disciplinare. Attraverso l'emanazione di vari decreti, dal 1998 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha disposto le modalità con cui devono essere effettuati i controlli da parte dell'Autorità Nazionale competente e le procedure riguardanti l'autorizzazione degli Organismi di controllo privati. In riferimento all'attività di controllo di ciascuna denominazione, la procedura tecnica da seguire, che comprende tutto il segmento produttivo fino all'immissione al consumo, deve prevedere tra l'altro, accertamenti relativi al controllo:

- dell'origine della materia prima presso le aziende agricole produttrici;
- della quantità e della qualità della materia prima;
- della metodologia di trasformazione della materia prima, rispettosa del legame con il territorio;
- del rapporto tra quantità di materia prima avviata alla trasformazione e quantità di prodotto trasformato ottenuto, nell'ambito della zona di produzione;
- della conformità analitica ed organolettica del prodotto ai parametri stabiliti dal disciplinare di produzione;
- dell'etichettatura.

Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo⁷⁴. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:

- a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;

⁷⁴ Art. 9 del Regolamento Cee n. 40/94 del 20 dicembre del 1993

c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.

Possono essere in particolare vietati:

- a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro confezionamento;
- b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali scopi oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
- c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
- d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.

Nei sei mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 7) qualunque stato membro può opporsi alla registrazione qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste dal regolamento. L'opposizione dello stato membro è preposta sulla base di una dichiarazione proveniente da una persona fisica o giuridica interessata. Non è chiaro se l'iniziativa in parola sia necessaria o se possa procedere anche autonomamente lo stato membro. Per il rilievo anche pubblico che le denominazioni rivestono dovrebbe ritenersi che, qualora non sussistano le condizioni previste dall'art. 2 del regolamento 2081/92 oppure la denominazione sia generica, possa essere ammissibile anche l'autonoma opposizione dello Stato. Qualora invece essa si fonda sul danno ad un marchio omonimo già esistente o ad una denominazione, già registrata, ma già utilizzata legittimamente per commercializzare un certo prodotto, sembra necessaria l'iniziativa del soggetto privato. L'opposizione, ritenuta ricevibile dalla Commissione, può essere risolta con un accordo tra gli stati membri interessati

oppure in via autoritativa dalla Commissione, adottando misure conformi al parere del Comitato previsto dall'art. 15 del regolamento⁷⁵.

⁷⁵ Sul punto, G. P. Cesaretti, A. C. Mariani, V. Sodano, *“La tutela della qualità dei prodotti agricoli”* in *“Sistema agroalimentare e mercati agricoli”*, *cit. supra*, nota 46, p. 470.

CAPITOLO QUARTO

LA MELANZANA ROSSA DI ROTONDA: DISCIPLINARE DI PRODUZIONE⁷⁶



SOMMARIO: 1. Denominazione e descrizione del prodotto. 2. Delimitazione della zona geografica e prova d'origine. 3. Modalità di coltivazione. 4. Il legame con l'ambiente. 5. La trasformazione del prodotto. 6. Il controllo e l'etichettatura.

1. Denominazione e descrizione del prodotto

La Denominazione d'origine protetta (DOP) “*Melanzana Rossa di Rotonda*” è riservata alle bacche che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione d'origine protetta (DOP) “*Melanzana Rossa di Rotonda*” si ottiene con l'ecotipo *Melanzana Rossa di Rotonda* riconducibile alla specie: *Solanum aethiopicum*.

La *Melanzana Rossa di Rotonda*, all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco deve avere le seguenti caratteristiche:

- Pezzatura della bacca: lunghezza fino a cm. 8, larghezza fino a cm. 8 con peso fino a 200 grammi;
- Colore e sovracolori, verde arancio chiaro con tenui sfumature verdognole ad inizio maturazione e successivamente arancione vivo tendente al rosso lucido;

⁷⁶ www.politicheagricole.it

- Bacca intera di aspetto fresco, sana;
- Polpa caratterizzata da una consistenza carnosa e dalla caratteristica di non annerire dopo il taglio;
- Pulita, praticamente esente da sostanze estranee visibili;
- Priva di odore e/o sapore estranei;
- Priva di umidità esterna anormale,

Può ottenere il riconoscimento Melanzana Rossa di Rotonda (DOP) solo il prodotto che presenta i requisiti previsti dalle norme di qualità appartenenti alle categorie Extra e Prima.

2. *Delimitazione della zona geografica e prova d'origine*



La zona di produzione e condizionamento della D.O.P. “Melanzana Rossa di Rotonda” comprende: l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Potenza: Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

3. Modalità di coltivazione

La tecnica di produzione del prodotto è la seguente:

- *Preparazione del terreno:* le operazioni colturali devono prevedere aratura ad una profondità di circa 30-35 cm. precedente l'impianto. Seguiranno poi le operazioni di preparazione del terreno per il trapianto.
- *Trapianto:* si esegue dal 10 Maggio al 30 Giugno di ogni anno.



- *Sesto d'impianto:* i sesti e le distanze di piantagione, devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, con una densità d'impianto comunque non superiore a n.18.000 piante ad ettaro;
- *Modalità di trapianto:* le piantine vengono trapiantate in solchetti preventivamente aperti;
- *Materiale di propagazione:* utilizzo di piantine con 3-5 foglie con un'altezza compresa tra 10-15 cm. Le piantine utilizzate vengono riprodotte nell'area di produzione individuata all'art. 3;
- *Irrigazione:* vengono utilizzati i seguenti metodi di irrigazione: a scorrimento, a goccia e microirrigazione;
- *Concimazione:* Nel caso di concimazione si utilizza sostanza organica: letame maturo oppure si fa ricorso ad altra sostanza organica compostata o alla pratica del sovescio. Il livello di concimazione minerale non deve superare le seguenti unità fertilizzanti per ettaro: U.F. 100 Azoto; U.F. 100 Fosforo; U.F. 120 Potassio;
- *Difesa:* nel rispetto sia della tecnica di coltivazione tradizionale che di quelle a basso impatto ambientale sono consentite per i trattamenti fitosanitari tutti i principi attivi comunemente ammessi nella coltivazione integrata delle colture agrarie. Non è ammesso l'utilizzo del diserbo;

- *Raccolta*: la raccolta delle bacche deve essere effettuata a mano con forbici asportando una piccola porzione di peduncolo. La raccolta delle bacche inizia dal 1 luglio di ogni anno e termina entro il 30 di novembre. La produzione massima in coltura specializzata è fissata in 6 tonnellate ad ettaro;
- *Seme*: il seme utilizzato per la riproduzione deve provenire da piante madri sane selezionate all'interno di campi ricadenti nei comuni di cui all'art.3. Tutte le fasi del condizionamento, dalla preparazione fino al confezionamento ed alla conservazione del prodotto, sono effettuate all'interno del territorio di cui all'art. 3 per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano produrre ammaccature delle bacche e rottura del peduncolo alterando irrimediabilmente le qualità organolettiche del prodotto.

4. *Il legame con l'ambiente*

La caratteristica principale della “Melanzana Rossa di Rotonda” che tanto la differenzia dallo standard qualitativo delle altre melanzane prodotte in altre zone è il basso contenuto di acido clorogenico responsabile dell'imbrunimento della bacca. Il contenuto di acido clorogenico della melanzana comune risulta in media pari a 4300ppm nettamente superiore al valore di quello della “Melanzana Rossa di Rotonda” mediamente pari a 800 ppm. Caratteristica questa di notevole interesse da parte dell'industria agro-alimentare e conserviera poiché consente di mantenere la polpa bianca anche dopo il taglio delle bacche per molto tempo. Altra importante caratteristica è la forma tonda simile al pomodoro e il tipico colore arancione con la presenza di venature brunastre/verdastre sulla bacca che la differenziano in maniera evidente da tutte le altre. Queste caratteristiche rendono unica e rara la “Melanzana Rossa di Rotonda” visto che la sua coltivazione è stata accertata in Italia esclusivamente nella zona delimitata all'art.3 sin dagli anni 40. Il suo adattamento alle condizioni climatiche della zona ne ha favorito la sua diffusione tanto da interagire con il territorio e l'ambiente responsabili della sua unicità. I terreni su cui viene coltivata sono situati in una immensa valle, il cui bacino è di origine lacustre e risale al periodo dell'Era quaternaria .Sono quindi di

origine alluvionale, sabbiosi e limo argillosi, freschi profondi e fertili con una buona ritenzione idrica. Il clima è sostanzialmente dolce e le piogge sono abbondanti nel periodo che va da ottobre a maggio. E' questo particolare microclima che favorisce la coltivazione di quasi tutte le ortive e soprattutto la coltivazione della "Melanzana Rossa di Rotonda" conferendole quelle caratteristiche uniche.

La Melanzana Rossa di Rotonda fu introdotta all'inizio del secolo scorso nel Comune di Rotonda da alcuni cittadini che, tornati dalla guerra d'Africa, portarono con sé alcuni esemplari di questa melanzana molto simile al pomodoro. Nel corso degli anni il suo adattamento all'ambiente ha favorito la sua diffusione e la sua caratterizzazione distinguendola non solo dalle altre melanzane ma addirittura anche da quelle d'Africa da cui originariamente proveniva e che era di colore arancione senza striature e di forma più allungata. Tutte le sue caratteristiche qualitative sono esaltate nel suo ambiente naturale di coltivazione ubicato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, caratterizzato dalla posizione dei terreni e dalle loro buona qualità, dalla purezza dalle acque provenienti da sorgenti situate nel Parco stesso e "giovevolissime", dalla mitezza del clima, come evidenziato dal *CIRELLI nella sua monografia del 1853:* " *l'agro è abbondante di acqua....., le quali sono giovevolissime per l'agricoltura, e l'industrioso colono di Rotonda sa ben mettere a profitto.....la sedulità dei coltivatori, la mitezza del clima, la posizione de terreni, e la loro buona qualità offrono i fattori più sicuri della produzione, la quale perciò è svariata, offrendo annualmente tutti i prodotti bisognevoli per la sussistenza degli abitanti.*

La Melanzana Rossa di Rotonda viene consumata da sempre conservata sott'olio o sott'aceto per il suo gusto particolare leggermente piccante e per le sue particolari qualità antiossidanti e viene coltivata da sempre da ogni famiglia della zona nel proprio orto.

L'indagine e le ricerche condotte dal CNR di Bari nel 1992 (Langhetti 1993), anche sulla base di interviste fatte agli agricoltori più anziani del Comune di Rotonda confermano l'utilizzo della Melanzana Rossa di Rotonda nella cucina locale sin dagli inizi del ventesimo secolo. Gli anziani agricoltori (ottantenni e

novantenni), all'epoca bambini, ricordano la "la Melanzana Rossa di Rotonda", perché utilizzata nella preparazione di molti piatti della cucina locale.

L'appuntamento annuale della "Sagra della Melanzana Rotonda di Rotonda", continua a richiamare migliaia di persone a Rotonda e testimonia la continua affermazione del prodotto nel mondo della ristorazione tipica sia a livello locale che extraregionale.

Nella tradizione gastronomica la "Melanzana Rossa d Rotonda" si è affermata su tutte le tavole ed in particolare nel mondo della ristorazione locale e regionale di qualità e la sua notorietà trova ampia conferma nella sua presenza in diversi programmi televisivi, su riviste specializzate e libri di cucina .

La Melanzana Rossa di Rotonda è inserita nell'elenco dei prodotti tradizionali della Regione Basilicata

5. La trasformazione del prodotto

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la denominazione Melanzana Rossa di Rotonda, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione Melanzana Rossa di Rotonda, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. "Melanzana Rossa di Rotonda" riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del (CE) 510/06.

6. *Il controllo e l'etichettatura*

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli artt.10 e 11 del Reg. CE n.510/06.

L'immissione al consumo della DOP Melanzana Rossa di Rotonda deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto fresco deve essere posto in vendita in contenitori realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o altro materiale riciclabile, consentito dalle normative comunitarie.

Le confezioni con le quali la "Melanzana Rossa di Rotonda" DOP viene immessa al consumo sono le seguenti:

- retine in plastica del peso di 0,500 grKg. – 0,750 Kg. – 1 Kg. – 2 Kg. – 2,5 Kg. – 5 Kg.

Sulle etichette apposte sulle confezioni devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

- *Melanzana Rossa di Rotonda* e "*denominazione d'origine protetta*" o il suo acronimo DOP con caratteri superiori a quelli usati per le altre indicazioni;
- il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;
- la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti;
- il logo.

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione d'origine protetta.

Il logo di forma ellittica ha un bordo formato esternamente da una doppia linea concentrica di color salmone, internamente da una linea di colore salmone. Il

bordo ha fondo bianco, nella parte superiore di questo bordo è riportata la dicitura “Melanzana Rossa” nella parte inferiore la dicitura “di Rotonda”.

Nella forma ellittica interna dal fondo rosa salmone chiaro è raffigurata l’immagine stilizzata di una melanzana rossa dal corpo sfumato con colori variabili dal rosso all’arancio e gambo sfumato dal verde scuro al verde chiaro.

Alla base del logo è riportata la dicitura “Denominazione di Origine Protetta”.

Indici colorimetrici:

- Bordo: color salmone Pantone F8BA55;
- Dicitura Melanzana Rossa: caratteri Times di colore nero pantone su fondo bianco pantone;
- Dicitura di Rotonda: caratteri Tru type” “Bookmann ITC LT” colore nero pantone su fondo bianco pantoneu;
- Forma ellittica interna: bordo colore rosa salmone chiaro pantone FCE4BF
Melanzana: rosso pantone A83716; arancio pantone E89300; gambo verde scuro pantone 363324; verde chiaroa pantone 65954B;
- Dicitura “Denominazione di Origine Protetta”: caratteri “Tru type” “Bookman ITCLT” di colore nero pantone.



Conclusioni

In Italia abbiamo una ricchezza di prodotti infinita, che forma la "cultura alimentare" che tutto il mondo ci invidia. Ogni comune o quasi ha i propri prodotti tipici della tradizione contadina, molti dei quali avrebbero diritto a una certificazione di qualità. Ma ottenerla non è semplice, ci vogliono risorse, capacità organizzativa, e una estensione sufficientemente grande della zona di produzione. Pochi prodotti hanno queste caratteristiche, ma questo non significa che gli altri non siano ugualmente meritevoli ; proprio per questo motivo nascono associazioni private come Slow Food⁷⁷.

La melanzana rossa di Rotonda (*Solanum aethiopicum*) ha origini africane ed è stata importata nel nostro Paese dai Rotondesi di ritorno dall’Etiopia ai tempi dell’avventura coloniale italiana, come dimostra una ricerca condotta nel 1995 da G. Langhetti, basata sulle testimonianze dei novantenni locali. Si tratta di un piccolo ortaggio di forma rotonda , con sfumature verdognole e rossastre all’inizio della sua maturazione. A maturazione completa diventa più rossa ma le sue dimensioni non variano di molto, non diventa più grande di una mela. Più giusto sarebbe paragonarla a un pomodoro, così come la identificano i Rotondesi che la chiamano “mirlingiana a pummadora” . Per la sua forma, per il suo sapore e soprattutto per il suo colore differisce dalla tradizionale melanzana viola (*Solanum melongena*) regalando un sapore esotico e più piccante simile a un fico d’India. Sono apprezzate anche le sue foglie che in Africa vengono addirittura cucinate e la sua polpa non annerisce nemmeno dopo parecchie ore dal taglio.

La sua coltivazione si caratterizza ancora oggi sia per la tecnica ancora di tipo tradizionale sia per il tipo di destinazione finale che prevede la trasformazione "sott'olio" o “sott’aceto” tipica del territorio, rimasta invariata con il passare del tempo. Il periodo adatto per la piantagione è il mese di maggio e il primo raccolto avviene nel mese di agosto, per continuare fino ai primi freddi. È un ortaggio

⁷⁷ L’Associazione è stata fondata nel luglio del 1986 da Carlo Petrini. Lo scopo di Slow Food è quello di contrapporsi alla tendenza alla standardizzazione del gusto e di difendere la necessità di informazione da parte dei consumatori nel mondo. A tal fine ha prodotto un serie di iniziative, atte alla salvaguardia delle produzioni di qualità a rischio di estinzione da un lato, e all’informazione e l’acculturamento dei consumatori dall’altro.

molto più rustico e resistente della melanzana comune ed è utilizzato in programmi di miglioramento genetico, per il trasferimento di geni, resistenti a diversi agenti patogeni. Il 23 novembre del 2004, la melanzana rossa è stata la protagonista di un seminario⁷⁸ tenutosi a Rotonda, durante il quale sono stati presentati i marchi ufficiali. Finalmente, il 6 settembre del 2007 inizia il suo percorso verso la Dop con l'audizione⁷⁹ di pubblico accertamento indetta dal Ministero delle Politiche Agricole. Dopo l'audizione, il Ministero ha provveduto alla pubblicazione del disciplinare di produzione sulla Gazzetta ufficiale e in seguito è stato inoltrato a Bruxelles per il riconoscimento europeo. La melanzana rossa di Rotonda, presidio Slow Food dal 2003, ha ricevuto oggi la denominazione d'origine protetta.

⁷⁸ incentrato sul tema "La riforma della politica agricola comunitaria: informazione ed attuazione, il modello organizzativo lucano", promosso dall'Alsia, ed inaugurato nel centro del Pollino, dall'assessore regionale all'agricoltura Donato Salvatore oltre a Gerardo Delfino Amministratore Unico dell'Alsia di Basilicata, Salvatore Infantino responsabile della divulgazione agricola dell'Alsia ed a Antonio Amato direttore dell'agenzia della Regione Basilicata per le erogazioni in agricoltura.

⁷⁹ La riunione prevedeva il dibattito pubblico sul disciplinare di produzione, alla presenza del Comitato promotore che riunisce i produttori, i rappresentanti delle organizzazioni professionali, i funzionari dell'Alsia, l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, e del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata.

Bibliografia

Adam R., *“Il diritto comunitario nell’ordinamento giuridico italiano”*, in *“ Il diritto privato dell’ Unione Europea”*, a cura di Antonio Tizzano, seconda edizione, tomo I, 2006, p. 76.

Adam R., *“Le fonti comunitarie”*, in *“ Il diritto privato dell’ Unione Europea”*, a cura di Antonio Tizzano , seconda edizione tomo I, 2006, p. 46.

Aloj E., *“Presentazione del convegno”* in *“Il Diritto dell’Agricoltura”*, 2006, p.7.

Babier J.L., *“Evolution de la politique française en faveur des produits agro-alimentaires de qualité”*, in *“Revue de droit rural”*, p. 332.

Ballarino T., *“Manuale di diritto dell’Unione Europea”*, Padova, 2001.

Basile R., *“Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario”*, diretto da Luigi Costato, terza ed., p. 731.

Bove E., *“Il ruolo delle produzioni agroalimentari tipiche nei processi di sviluppo locale”*, in *“Il Diritto dell’Agricoltura”*, 2006, p. 400.

Cannizzaro E., *“Gerarchia e competenza nel sistema delle fonti dell’Unione Europea”* in Antonio Tizzano, *“Il Diritto dell’Unione Europea”*, 2005, p. 651.

Capelli F., *“La qualità nel sistema agroalimentare: aspetti giuridici”* in *“I prodotti agroalimentari di qualità: organizzazione del sistema delle imprese”*, Bologna, 1996.

Capelli F., *“La tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari di qualità”*, in *“Diritto comunitario degli scambi internazionali”*, Napoli, 1998.

Capelli F., *“Registrazione di denominazioni geografiche in base al regolamento 2081/92 e i suoi effetti sui produttori che hanno utilizzato legittimamente nel passato le denominazioni geografiche uguali o simili”*, in *“Diritto comunitario degli scambi internazionali”*, 2004, p. 589.

- Castaldo Tucillo M., *“Il Diritto nel sociale”*, Napoli, 1998.
- Castiello E., *“Nuovi modelli di sviluppo di sistemi agricoli in funzione della sostenibilità ambientale”* in *“Il Diritto dell’Agricoltura”*, 2005, p. 89.
- Casucci F., *“La tutela del consumatore agro-alimentare nell’ordinamento giuridico comunitario”* in *“Diritto dell’agricoltura”*, 2004, p. 59.
- Casucci F., *“Lezioni di diritto agrario comunitario”*, Napoli, 1999.
- Cavallaro M. C., *“Il principio di integrazione come strumento di tutela dell’ambiente”*, *“Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”*, 2007, p. 473.
- Cesaretti G. P., Mariani A. C., Sodano V., *“La tutela della qualità dei prodotti agricoli”* in *“Sistema agroalimentare e mercati agricoli”*, Bologna, 2004.
- Costato L., *“Dalla PAC al diritto Alimentare europeo”* in Antonio Tizzano, *“Il Diritto dell’Unione Europea”*, 2005, p. 853.
- De Castro P., *“Verso una nuova agricoltura europea”*, introduzione di Franz Fischler, Roma, 2004.
- De Filippis F., *“Realizzare la nuova politica di sviluppo rurale”* a cura di Fabrizio De Filippis e Franco Sotte, 2006.
- Di Cerbo C., *“Principio di precauzione, Codex Alimentarius e prodotti tipici”* in *“Il Diritto dell’Agricoltura”*, 2006, p. 93.
- Di Cerbo C., *“Principio di precauzione, Codex Alimentarius e prodotti tipici”* in *“Il Diritto dell’Agricoltura”*, 2006, p. 73.
- Di Giandomenico G., *“Nome geografico e marchio d’impresa”* in *“Rivista di diritto commerciale”*, I, p. 360.
- Fabris G., *“Il nuovo consumatore verso il postmoderno”*, Milano 2003.
- Fanfani R., *“Lo sviluppo della politica agricola comunitaria”*, 1996.

Floridia G., *“I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare”* in *“Rivista di diritto industriale”*, I, 1990, p. 11.

Fragola M., *“Elementi di diritto comunitario”* Milano, 2005.

Fragola M., *“Governance dell’Unione Europea, sovranazionalità e modelli applicabili: un tentativo di riordino alla luce della Costituzione dell’Unione Europea”*, in *“Diritto comunitario degli scambi internazionali”*, 2006, p. 431.

Gallizzi G., *“Il commercio internazionale dei prodotti agroalimentari”*, 1995.

Gambino S., *“Il diritto costituzionale europeo: principi strutturali e diritti fondamentali”* in *“Costituzione italiana e diritto comunitario”* Milano, 2002.

Germanò A., *“La comunicazione nel mercato alimentare”* in *“Corso di diritto agroalimentare”*, vol. 3, Torino, 2008, p. 157.

Ghidini G., *“La definizione del consumatore e la legittimazione ad agire contro le clausole abusive”* in *“Atti del Convegno di Milano del 25-26 maggio 1993”*.

Hoffmann A., *La politica di sviluppo rurale della comunità*, Torino, 1994.

Iannantuonio P., *“La proprietà industriale”*, in Antonio Tizzano, *“Il diritto privato dell’Unione Europea”*, II, Torino, 2000, p. 1140.

Leonardi I., Sassi M., *“Il modello di sviluppo rurale definito dall’UE dalla teoria dell’attuazione: una sfida ancora aperta”* Quaderno di ricerca n. 6, Pavia, 2004.

Macrì F., *“Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria”*, in, *“Il diritto dell’Unione Europea”*, 2003, p. 871.

Marciani G. E., *“L’attuazione della politica agricola comunitaria per le strutture nel Mezzogiorno”*, 1997.

Marenco M., *“Sull’impatto dell’allargamento dell’Unione Europea sulla politica Agricola Comunitaria”* in *“Per una nuova governance”*, Antonio Mayocchi e Daniela Preda, p. 135.

Marsh J. S., *“La politica agricola comunitaria”*, 1980.

Martino G., Catalano N., *“La Comunità Economica Europea e l’Euratom”*, Milano, 2004.

Mattera Ricigliano A., *“Il mercato unico europeo”*, Torino, 1990.

Meoli R., *“Osservatorio comunitario”* in *“Il Diritto dell’Agricoltura”*, 2006, p. 113.

Nascimbene B., *“La Costituzione Europea e la politica agricola. Profili e prospettive”*, in Antonio Tizzano, *“Il Diritto dell’Unione Europea”*, 2005, p. 853.

Nervi V. A., *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *“Rivista di diritto commerciale”*, II, 1996, p. 962.

Passarelli F., *“Unione Europea: governance e regolamentazione”*, Bologna, 2006.

Pennarola R., Pennarola E., Barletta R., Paolillo G., Borrelli D., Quarto E., *“Sicurezza ambientale e sanitaria nel settore agricolo”* in *“Il Diritto dell’Agricoltura”*, 2006, p. 145.

Pizzolante G., *“La nozione di consumatore nel diritto comunitario e nel diritto italiano”* in *“Diritto del commercio internazionale. Pratica internazionale di diritto interno”*, p. 319.

Pocar F., *“Diritto dell’Unione e delle Comunità europee”*, 9a ed., Milano, 2004.

Ponzano P., *“La governance europea: dal libro bianco della Commissione al Trattato Costituzionale”* in Antonio Tizzano, *“Il Diritto dell’Unione Europea”*, 2006, p. 167.

Romita T., *“Il ruolo dell’ambiente nello sviluppo dell’agricoltura: alcune riflessioni”* in *“Il Diritto dell’Agricoltura”*, 2006, p. 181.

Snyder F. G., *“Diritto agrario della Comunità europea”*, Milano, 1990.

Sordelli L., *“L’identificazione ei prodotti agricoli sul mercato”*, in *“Rivista di diritto industriale”*, 1994, p. 483;

Strozzi G., *“Diritto dell’Unione Europea”*, Parte istituzionale, Torino, 2001.

Tesauro G., *“Diritto comunitario”*, 4a ed., Padova, 2005.

Zanghi C., *“Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, verso una Costituzione Europea”*, 4a ed., Torino, 2005.

Documenti ufficiali

Centro ricerche sulle istituzioni europee, “2004 quaderni europei”, 2001.

Commissione Europea, “Agenzie Europee al servizio del cittadino attraverso l’Europa”, Lussemburgo: ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2005.

Istituto nazionale economia agraria, “Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari”, 1994.

Società italiana di economia agraria, “I prodotti agroalimentari di qualità”, 1996.

Unione Europea: Agenzia Europea dell’Ambiente, “L’ambiente in Europa”, 2003.

Unione Europea: Agenzia Europea dell’Ambiente, “La strategia dell’AEA 2004-2008”, 2003.

Unione Europea: Agenzia Europea dell’Ambiente, “Segni ambientali 2004”, 2004.

Sitografia

www.politicheagricole.it

<http://www.fao.org/>